



Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Trento

ANNO XXVII N.1

# TRANSMITTING ARCHITECTURE

JUNE 29th, JULY 3rd 2008 TORINO



XXIII WORLD CONGRESS OF ARCHITECTURE  
TORINO 2008

ula



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sped. in a.p. 70% > Filiale di Trento > Periodico bimestrale

# Sommario del quaderno N.1 / 2008

<b>Editoriale</b>	di Mario Agostini	.3
<b>Notizie</b>	VII Congresso Nazionale Architetti "DEMOCRAZIA URBANA PER LA QUALITÀ"	.5
	VII Congresso Nazionale Architetti DOCUMENTO FINALE	.7
	ANGiA - Bozza Contributo al documento per il VII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori	.9
<b>Leggi I Decreti</b>	RECUPERO INSEDIAMENTI STORICI (D.G.P. 6459/1999 e s.m.)	.15
	NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.G.P. 17/2008)	.26
	CONTRIBUTI MINIMI (Circ. Agenzia delle Entrate 73/2007)	.29
<b>Professioni I Tariffe</b>	Aggiornamento ISTAT tariffa urbanistica	.37

Publicazione bimestrale  
in abbonamento postale

Direttore responsabile  
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di  
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:  
Galleria dei Legionari, 4  
38100 Trento  
Tel. 0461/236364  
Fax. 0461/265274  
e-mail: info@trento@awn.it  
sito internet: www.tn.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:  
GBF sas - Via Lunelli, 13  
38100 Trento  
Tel. 0461/420708 - Fax 429742

Progetto grafico:  
GBF sas Trento

Stampa:  
LA GRAFICA srl  
Z.I. via Matteotti 16  
38065 Mori (TN)

In copertina:  
manifesto Congresso Mondiale JIA  
Torino, 29 giugno - 30 luglio 2008

Scritti, fotografie e disegni impegnano  
soltanto la responsabilità dell'autore  
Autorizzazione del Tribunale di Trento  
N. 380 R.st. 14/6/82

# Editoriale del Presidente

di Mario Agostini



L'amministrazione comunale di Arco ha previsto la demolizione dell'asilo nido costruito su progetto dell'arch. Umberto Giupponi a metà degli anni '70, opera pubblicata su Ottagono n. 64 e recensita in UCT n. 71.

Abbiamo più volte parlato di sostituzione edilizia, di rottamazione degli edifici, della necessità di demolire senza eccessi reverenziali, senza rinunciare alla prerogativa – che deve essere di ogni epoca - di lasciare segni e testimonianze. Vi sono tuttavia opere che, più di altre, raccontano la cultura del loro tempo, la ricerca progettuale che le ha formate, la voglia di sperimentare con cui sono state costruite. Riconoscere il valore di tali opere – temporalmente a noi vicine – non è facile e immediato come apprezzare il patrimonio cinque/sei/sette-centesco.

Così il '900 è forse ancora troppo vicino per essere oggetto di una reale politica di riconoscimento prima ancora che di tutela. Si riconosce/tutela nella forma, ma non nella sostanza, Mazzoni con la sua stazione ferroviaria. Si riconoscono/tutelano opere di Sottsass

e Libera (con qualche omissione discutibile) ma ben poco – ad esempio – quelle di Tomasi, Segalla, Wenter Marini. Si riconosce/tutela poco o niente il dopoguerra.

Si trasforma (o si demolisce) con un paracadute ideologico: il ventennio perché è tale, il dopoguerra perché è povero, gli anni '60 perché sono la speculazione, gli anni '70 perché gravati da un modernismo troppo lontano dalla nostra tradizione.

Lo si fa con disinvoltura, forse la stessa con cui si disporrebbe di un quadro con un taglio nella tela, di un barattolo riempito da un sedicente artista milanese, di una Polaroid scattata da un newyorkese coi capelli colore argento.

Servirebbe una riflessione. Perché la disinvoltura non sconfini nella leggerezza. Perché lo straordinario potere che hanno gli amministratori di indirizzare le trasformazioni territoriali che segneranno la nostra epoca si accompagni alla responsabilità di operare per la preservazione dei segni che ci raccontano anche “chi eravamo/chi siamo stati”.





PALERMO. 07.08.09 FEBBRAIO 2008 7° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI  
2° CONGRESSO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

# “DEMOCRAZIA URBANA PER LA QUALITÀ”

di Ivo Fadanelli

Si è svolto a Palermo nei giorni 6-7-8-9 febbraio il 7° Congresso Nazionale degli Architetti e il 2° Congresso Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori che ha visto la partecipazione di oltre 900 delegati in rappresentanza dei 102 Consigli degli Ordini degli Architetti italiani. “Conoscenza, competitività, innovazione, verso una democrazia urbana per la qualità” questo il tema che è stato affrontato nel corso dei quattro giorni del Congresso oltre alle emergenze del governo e del Parlamento (la riforma delle professioni intellettuali, il regolamento del Codice degli Appalti, le nuove norme sulla sicurezza nell’edilizia). I temi strategici della qualità come motore di innovazione: i protocolli prestazionali, la formazione e l’aggiornamento professionale, il tirocinio, i tempi e i costi della qualità, la deontologia. L’obiettivo è stato quello di valutare le connotazioni che hanno caratterizzato la professione e la figura dell’Architetto, anche nella sua eccezione più ampia di pianificatore, paesaggista e conservatore, rapportandole con l’odierna realtà. Vi era quindi il bisogno di ridefinire lo status professionale di architetto all’interno dei meccanismi economici, politici e sociali del mondo contemporaneo. Per inserire la professione di architetto entro la contemporaneità, rispettando comportamenti procedurali di qualità, è necessario che ogni attività progettuale venga svolta con dovuta conoscenza, competitività ed innovazione. Conoscenza dei saperi e

costante aggiornamento, capacità di confrontarsi con la concorrenza entro l’ambito di regole prefissate, capacità di elaborare risposte con l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche nonché con adeguati criteri organizzativi. Sono questi gli elementi base che qualificano l’azione progettuale quale atto di responsabilità culturale e civile di democrazia urbana: ossia la trasparenza nelle regole, la qualità nella progettazione, la correttezza nei comportamenti. Qualità, quindi, come giusto equilibrio tra individuo, comunità e ambiente. Democrazia urbana, ovvero opportune consultazioni nelle comunità e intreccio virtuoso tra architettura e urbanistica, come normalmente avviene in Europa per realizzare il diritto fondamentale dei cittadini ad un ambiente di qualità. L’arch. Raffaello Frasca, Presidente dell’Ordine di Palermo, nel suo intervento, affermava che per l’architettura le nostre società e i loro responsabili devono associare poteri decisionali, professionisti, imprese, utilizzatori e cittadini; ed ancora piani strategici flessibili, project financing, accordi di programma, programmazione di concorsi di idee e di progettazione, bandi di qualità, giurie e giudizi trasparenti, architetture condivise e partecipate. Puntare dunque sull’investimento di risorse per una migliore qualità del progetto, continua Frasca, significa raggiungere il traguardo di una migliore qualità delle architetture, della certezza dei tempi, e, soprattutto del contenimento dei costi di realizzazione,

nell'interesse generale dei cittadini. Per il rilancio dello sviluppo del paese, per la riqualificazione urbana ed ambientale, per la rigenerazione delle nostre periferie degradate, per l'innescare di un processo di sviluppo e per essere i primi nella competizione globale, è ormai indispensabile dettare regole certe, efficaci, trasparenti e che semplifichino le procedure. L'Arch. Raffaele Sirica, presidente del Consiglio nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, ha lanciato a Palermo un messaggio importante: "Più programmazione e concorsi di progettazione". Nel nostro paese, ha affermato Sirica, i costi di realizzazione di un'opera pubblica non sono rispettati perché generalmente dominano le varianti, dunque i tempi di realizzazione si moltiplicano, e i costi lievitano anzi, talvolta l'opera non viene conclusa, e quindi a pagare le conseguenze di questa situazione è prima di tutto la progettazione, i cui tempi sono più stretti e i ribassi spesso oltre i limiti della decenza, soprattutto dopo il decreto Bersani, "prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa non garantiscono la competizione tra i progetti che nel nostro paese avviene perciò solo nei concorsi". Una soluzione, secondo Sirica, sarebbe l'adozione in Italia di una soluzione sul modello della "Micqp" francese (Mission interministerielle pour la qualité des constructions publiques), coordinamento di 12 ministeri, che assiste gli enti locali nella programmazione delle opere pubbliche. Una connessione virtuosa tra programmazione delle opere pubbliche e concorsi di progettazione, quale condizione necessaria per avere diffuse trasformazioni urbane di qualità. Vanno inoltre discusse le emergenze legislative nazionali: la riforma delle professioni intellettuali, il nuovo decreto sul codice degli appalti, le nuove norme sulla sicurezza nell'edilizia. Si deve inoltre riprendere la legge per la qualità architettonica che è ferma. Sul tavolo inoltre rimangono fondamentali temi: il rapporto fra l'architetto e il mercato; la finanza di progetto e delle procedure negoziate pubblico-privato; il rapporto fra progettisti e impresa e della certezza della progettazione; il facility management; il rapporto tra progetto, ambiente e fonti rinnovabili, e in particolare di risparmio energetico e urbanistica, con una nuova cultura della pianificazione. Sirica si augura che il XXIII congresso dell'UIA (International union of architects), che si terrà a Torino dal 29 giugno al 3 luglio 2008, dove saranno presenti organizzazioni di 120 nazioni, rappresenti un'occasione unica e irripetibile per diffondere, compiutamente tra le istituzioni del paese, tra i cittadini e le imprese, lo straordinario messaggio di un'architettura per tutti e per innescare, anche nel nostro paese, quel processo virtuoso di riqualificazione urbana e ambientale, per mezzo di una architettura sostenibile, come molla per la nostra economia, e fonte principale di occupazione e sviluppo. Affinché si svolga nella giusta direzione, le nostre tesi di una "democrazia urbana per la qualità", è necessario impegnare al massimo le nostre organizzazioni, per far partecipare tutti gli architetti italiani, soprattutto i giovani, informandoli e coinvolgendoli. Il decreto Bersani che ha azzerato le tariffe minime, afferma Sirica, è stato lo tsunami che ha distrutto le professioni. I professionisti non sono i nemici del paese e non sono quelli che non pagano le tasse. Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per essere propositivi. Dal

palco del Teatro Massimo di Palermo, Sirica ha lanciato l'ennesimo appello ai politici presenti, sulla necessità della riforma delle Professioni. Una riforma rimasta incompiuta per la seconda volta, a un passo dall'approvazione nel secondo governo Prodi, così come fu nel primo. Un dibattito ormai divenuto una telenovela, ha affermato Sirica. Le elezioni di aprile permetteranno di ripartire dalle proposte esistenti e in particolare dalla proposta di legge sulla riforma delle professioni di iniziativa popolare depositata dal Cup (Comitato Unitario delle professioni), il 29 novembre e che ha messo d'accordo 28 Ordini e Collegi professionali, e ora decaduta per effetto della caduta del Governo. Tutti d'accordo i politici presenti da Mantini (Margherita), a Laurini (Forza Italia), a Vietti (UDC), a Lo Presti (An), che hanno ammesso in coro: "ripartiamo dalla proposta di Legge del Cup), ammettendo di avere perso troppo tempo, senza avere nulla in più rispetto a due anni fa. Sirica ha concluso il suo appello ricordando che la Riforma deve riconoscere la centralità, la sussidiarietà e la qualità della professione. Interessante la ricerca presentata dal Cresme (Istituto di ricerche specializzato nel settore dell'edilizia), realizzata per il Consiglio Nazionale degli Architetti ove si evince che in Italia è tornata l'emergenza abitativa simile a quella degli anni '80. Serve un piano "Marshall", ha affermato l'Arch. Bollicini, direttore tecnico del Cresme, capace di riconnettere i professionisti ai nuovi scenari di mercato: innovazione, sostenibilità, partenariato pubblico-privato, bioedilizia, facility management, certificazione energetica, settore che da solo vale 1 miliardo di euro l'anno. Vi è la necessità di aggregarsi per raggiungere dimensioni strutturate capaci di competere con gli studi esteri e per offrire nuovi servizi e di rispondere alle nuove necessità delle imprese di costruzione. In Italia gli studi professionali sono piccoli e la progettazione è di tipo comunale. In un momento cruciale dove il mercato residenziale sconta una troppo accresciuta offerta di immobili, capace quindi di scoppiare in una bolla speculativa, rimane il mercato delle opere pubbliche e i programmi di ristrutturazione urbana che rappresentano lo strumento di rilancio del mercato.

Il congresso quindi, ha affrontato una tre giorni fitta di interventi, di dibattiti, di proposte, di forum e di tavole rotonde sui temi sopra descritti e si è concluso con il documento finale, approvato per acclamazione dall'assemblea dei delegati, che di seguito si pubblica. Si pubblica inoltre il documento presentato dall'Associazione Nazionale Giovani Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (Angia), in quanto il loro intervento al Congresso di Palermo è stato, a mio parere, molto determinato e interessante. Qualità dunque come sinonimo di prestazione e di risposta ai bisogni dei cittadini in un giusto equilibrio tra individuo, comunità e ambiente. Questi sono gli elementi che, attraverso il 7° congresso degli Architetti di Palermo e 2° Congresso degli Architetti PPC, condurranno al Congresso Mondiale di Torino, il cui tema è "Transmitting Architecture".

*Ivo Fadanelli  
Membro del Comitato di Coordinamento  
al Congresso di Palermo*



PALERMO. 07.08.09 FEBBRAIO 2008 **7° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI**  
2° CONGRESSO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

# DOCUMENTO FINALE



CONOSCENZA **COMPETITIVITÀ** INNOVAZIONE  
**DEMOCRAZIA URBANA PER LA QUALITÀ**

## Gli ARCHITETTI Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Italiani riuniti a Congresso Nazionale in Palermo nei giorni 7, 8 9 febbraio 2008,

interrogandosi sulla capacità di rispondere alla sfida che viene dall'accelerazione dei processi economici, politici e sociali del mondo contemporaneo, impegnando la categoria ad affermare un nuovo protagonismo nelle strategie che attengono lo sviluppo sostenibile, la qualità delle trasformazioni del territorio, la necessità di promuovere quella "economia basata sulla conoscenza, più dinamica e competitiva del mondo, capace di crescita economica sostenibile, con più lavoro, coesione sociale e rispetto per l'ambiente", richiamata nella dichiarazione di Lisbona 2007,

riflettendo attentamente sulla particolare fase socio-economica che ha vissuto il paese e che caratterizzerà i prossimi anni, al fine di valutare i processi di trasformazione della società e dell'e mettendo a confronto le del mercato delle istituzioni e della progettazione con i temi dell'innovazione e della competitività, della qualità della vita e della qualità dell'architettura,

### nel dibattito congressuale hanno riconosciuto, condiviso e ribadito con forza che

- **Conoscenza** - intesa come dei saperi e dell'oro costante aggiornamento

- **Competitività** - intesa come la capacità di confrontarsi sul mercato nel rispetto delle regole

- **Innovazione** - intesa non solo come progresso tecnologico, ma più estensivamente nelle sue forme organizzative, progettuali e di ricerca

rappresentano i punti chiave intorno ai quali costruire un rinnovato ruolo dell'Architetto, capace di interpretare le istanze della società, dell'economia, del mercato, coniugandole con il complesso sistema di regole e saperi della professione.

In un quadro nel quale la piena assunzione di **responsabilità** delle azioni professionali sul piano culturale ed etico e la capacità di **strutturare** l'organizzazione del lavoro in forma adeguata alla domanda e competitiva nel sistema produttivo dell'economia della conoscenza, rendono l'Architetto garante verso la società, nel perseguimento dell'interesse generale e protagonista nella promozione della qualità dei processi di trasformazione del territorio

### a conclusione dei propri lavori prendono atto

- del documento programmatico del Congresso ed i suoi allegati;

- dei contributi provenienti dal dibattito pregressuale da parte degli ordini provinciali e delle federazioni/con-

sulte regionali ed interregionali;

- del "Manuale di buona pratica", quale contributo importante per la programmazione delle opere pubbliche;

- dell'indagine conoscitiva su: "Il mercato della progettazione architettonica in Italia";

- dei contributi emersi dal dibattito congressuale;

### sollecitano

le Pubbliche Amministrazioni delle Città, delle Province, delle Regioni italiane

- a promuovere e perseguire lo sviluppo sostenibile della società dell'economia e dell'ambiente;

- ad adottare il processo della *Democrazia urbana*, che fa leva su opportune consultazioni nelle comunità e sul corretto ed equilibrato rapporto tra architettura e pianificazione, attraverso la programmazione dei progetti, per trasformazioni condivise, quale metodo e strumento efficace per perseguire la qualità delle nostre città e del territorio;

- a ricorrere al concorso di progettazione quale strumento efficace e trasparente per l'affidamento degli incarichi, finalizzato alla qualità del progetto

### impegnano

il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e gli Ordini Provinciali italiani

- a perseguire e sviluppare i temi individuati dai documenti congressuali che riguardano la condizione del lavoro professionale dell'architetto, la sua formazione, le aspirazioni, le prospettive, le nuove frontiere dell'internazionalizzazione e della specializzazione dei saperi per competere con originalità nel mercato globale;

- a mettere in atto strategie capaci di promuovere processi di qualità tanto nella produzione progettuale che negli esiti delle trasformazioni in un virtuoso rapporto di partecipazione e condivisione delle scelte con gli Enti e con i cittadini;

- a valorizzare la peculiarità dell'Architettura italiana, in patria e nel mondo consegnando al Congresso mondiale dell'UIA di Torino 2008 il bagaglio di esperienze, di speranze e di volontà espresse dal Congresso di Palermo;

### chiedono con forza

alle Istituzioni preposte che venga compiuto il percorso riformatore del quadro legislativo complessivo in materia di:

- professioni intellettuali;

- promozione della qualità Architettonica;

- governo del territorio a livello nazionale e regionale;

- appalti, trasparenti e chiari, che restituiscano dignità alla prestazione professionale;

- semplificazione delle procedure amministrative.

Palermo, 9 febbraio 2008



PALERMO. 07.08.09 FEBBRAIO 2008 7° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI  
2° CONGRESSO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

# Bozza Contributo al documento per il VII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Palermo 2008



**Associazione Nazionale  
Giovani Architetti Pianificatori  
Paesaggisti e Conservatori  
(ANGiA)**

## Democrazia Urbana per la qualità Conoscenza – Competitività – Innovazione

### 1. Professionalismo

### 2. L'architetto e il mercato

### 3. Il governo del territorio

### 4. Politica del concorso

Oggi più che mai è emersa la consapevolezza dell'esigenza di promuovere la diffusione del valore della professionalità dell'architetto in un contesto di democrazia urbana, che funga da struttura di supporto e cassa di risonanza per l'attività di quanti stanno con fatica operando sul territorio o di chi ora si appresta a farlo.

In Italia gli architetti sono 128.000, il 58% dei quali sono giovani professionisti con meno di 10 anni di iscrizione all'Ordine.

Oggi i "professionisti", sono tanti giovani che hanno scelto di investire sulla propria persona, sulla propria competenza e che hanno scelto di credere nell'autonomia del libero pensiero e del libero mercato, ma non di un mercato caotico, senza regole e lasciato nelle mani dei più forti.

Il dato allarmante, che meriterebbe uno studio specifico, è che la maggior parte di loro non svolgono la professione intesa in senso classico, ma fanno altre cose, sotto l'egida di molte forme contrattuali diverse, oppure "in nero".

Politica e istituzioni devono creare concretamente le condizioni che consentono la crescita professionale e culturale delle nuove generazioni. Bisogna fare interventi strutturali di base che mettano realmente in moto meccanismi virtuosi e fare in modo che qualificati professionisti, possano crescere ed operare nel proprio territorio, senza avere la tentazione di andare altrove. La cosiddetta "fuga dei cervelli" non riguarda solo i ricercatori universitari: sono sempre di più i professionisti che scelgono di lavorare permanentemente all'estero. Ciò si deve ad una sfiducia in un sistema di regole violate, che sembra premiare sempre meno la professionalità e sempre più la furberia, un sistema che rischierà di produrre un diletterantismo dilagante, perché non si riterrà più conveniente imparare.

Bisogna, invece, favorire le condizioni che stanno alla base di un mercato che renda possibile competere sulla bravura e sulla qualità, per far questo è necessario fare attenzione e non perseguire una politica del ribasso.

Oggi è fortunatamente ormai acquisita la consapevolezza che si deve agire mettendo "a sistema" e costruire un'etica condivisa da tutti, che funga da riferimento. Ormai è fortemente condivisa la consapevolezza che si debba innescare una nuova stagione di sviluppo socio-compatibile basata sull'innovazione tecnologica, sulla solidarietà sociale, sull'accessibilità democratica, e che si debba restituire un senso positivo al termine globalizzazione, supportando il grande cambiamento socio-culturale che ne deriva. Il nostro Paese deve modificare l'attuale modello di sviluppo economico e produttivo, deve fare una politica che sani gli squilibri, la precarietà, i conflitti sociali.

Questa si chiama sostenibilità culturale, sociale e civile.

Si deve perseguire una politica che garantisca il pieno sviluppo della persona umana e i diritti fondamentali dell'individuo, che prima di essere consumatore è un cittadino, un lavoratore, nel nostro caso un lavoratore della conoscenza.

Secondo Richard Florida "Per la prima volta nella storia,

il nostro sviluppo economico futuro, il nostro benessere economico, dipendono dal pieno sviluppo dell'essere umano". Si sta assistendo ad un epocale passaggio "dall'era industriale all'economia creativa", cioè all'economia della conoscenza, i cui pilastri fondanti sono le professioni intellettuali.

Oggi più che mai è indispensabile lavorare in un clima di concertazione e pacificazione per fare fronte comune contro gli attacchi che stanno muovendo al mondo delle libere professioni, contro chi vuole minare il ruolo indipendente del professionista rispetto all'impresa: il professionista deve mantenere la propria autonomia culturale e la propria dignità, non deve essere assorbito come moderato impiegato dal mondo dell'impresa o perlomeno non deve essere una scelta obbligata.

Le parole chiave sono quindi:

### Conoscenza

### Concorrenza sulla qualità

### Innovazione

Il valore aggiunto della nostra società, su cui si deve incidere, è invece la conoscenza, la ricerca, le idee, il know how, l'innovazione tecnologica. È solo investendo nelle idee, nella progettualità che si può pensare di competere nel medio e lungo termine con la concorrenza del mercato internazionale.

La ricerca e l'innovazione, oltre che con l'Università, si fa con i professionisti che sperimentano sul campo e possono scegliere di mettere in pratica giorno per giorno le nuove soluzioni, che, solo così, diventano innovazioni, e quindi si diffondono, si perfezionano e contribuiscono a portare nella vita di tutti i giorni quanto di meglio offre la modernità.

Questo deve accadere a maggior ragione in un Paese come il nostro che rappresenta nel mondo il paese dell'eccellenza. Per dirla con un linguaggio tipico del mondo dell'automobile (che tanto piace a noi italiani) dovremmo smettere di fare utilitarie e ricominciare a produrre fuoriserie. Il concetto di qualità, la capacità innovativa stessa, si confrontano necessariamente con la realizzazione. D'altronde è con la realizzazione che si forma la competenza.

È necessario che la qualità media degli interventi sul territorio si innalzi. Sarebbe vantaggioso per tutti che le realizzazioni di case, scuole, metropolitane, parcheggi, porti, stazioni ferroviarie, diventassero occasione per applicare la ricerca volta al risparmio, all'efficienza energetica, ai criteri di bioclimatica.

È importante che interventi di questo tipo, diventino occasione di crescita dell'immagine delle nostre città. Tutto ciò non avendo paura di utilizzare l'architettura contemporanea, e di avvalersi della sua capacità di fare marketing su scala anche internazionale e diventare risorsa economica, patrimonio di cultura da trasmettere, come già accade in altre città d'Europa.

### In tal senso è necessario:

- sollecitare le istituzioni ad istituire concorsi di progettazione e di riqualificazione, sia riguardanti emergenze architettoniche, che concernenti quelle strutture e spazi, che magari hanno le caratteristiche dei cosiddetti vuoti urbani, spazi interstiziali, aree abbandonate e non-*luoghi*, *slabbramenti del tessuto della città*.

**Il concorso** è uno dei principali strumenti a disposizione degli amministratori e degli investitori, è un ottimo metodo di scelta dei progetti da parte dell'ente banditore pubblico e appare il metodo migliore per individuare la qualità di un intervento.

**Si ritiene però essenziale nel processo concorsuale:**

- a) la formazione da parte del Programma/coordinatore di un bando adeguato agli obiettivi del soggetto banditore**
- b) la certezza di una giuria competente e qualificata**
- c) il finanziamento dell'opera e la garanzia della realizzazione della stessa**
- d) l'assegnazione dell'incarico professionale al progetto vincitore**

È necessario, inoltre,

- *garantire ai giovani progettisti la partecipazione agli stessi, trovando nuove formule, ad esempio indagando sull'applicabilità del procedimento dell'AVVALIMENTO.*

Il raggiungimento di una qualità diffusa del nostro Paese è intrinsecamente legato alla valorizzazione dei beni culturali. La valorizzazione del nostro patrimonio culturale passa necessariamente per la promozione del concetto di cultura e qualità italiane. La nostra cultura e i beni immateriali devono essere una grande opportunità di nuova occupazione e futuro sostenibile. Per sostenere i beni culturali, creare sviluppo attorno ad essi, accompagnarli nel mondo che sarà, e renderli patrimonio vivo da trasmettere alle generazioni future non ci si può più cullare sugli allori del passato, né cedere all'immobilismo.

Bisogna investire nelle idee, nella progettualità.

Bisogna fare una **politica culturale** rivolta alla:

- *valorizzazione e reinterpretazione degli itinerari culturali e storici, utilizzando la creatività di tanti progettisti, artisti, di tutte le professionalità esperte del settore. Così facendo si contribuisce anche alla crescita delle comunità locali, dei giovani, delle potenzialità inesprese del nostro territorio.*

Bisogna creare **meccanismi virtuosi** che contribuiscano a costruire **nuovi campi per la progettazione**, come:

- a) la progettazione applicata all'artigianato di qualità,**
- b) la progettazione collegata con le strutture ricettive e il turismo in senso lato.**

Bisogna, poi contribuire, con un **approccio integrato:**

- *a creare nuove formule di collaborazione imprese/progettisti contribuendo a ripensare in nuove declinazioni il prodotto industriale, nella consapevolezza che è importante per il mondo dell'impresa sfruttare la creatività dei progettisti ed immettere sul mercato un prodotto ad alto contenuto innovativo.*

- *sostenere una politica dei brevetti e della proprietà intellettuale adeguata ai nuovi tempi.*

- *impegnarsi ad incentivare trasmissione di know how immateriale in rete*

- *impegnarsi a costruire una politica di internazionalizzazione che rappresenti una opportunità per i giovani professionisti. Si tratta di costruire in partnership con le istituzioni (Ministero per i Giovani, per l'Ambiente, Fon-*

*dazioni dedicate etc.) programmi di internazionalizzazione per brevi e medi periodi aiutando economicamente i giovani meritevoli (accessi meno burocratici e più veloci).*

La **globalizzazione dell'economia**, oggi fortemente segnata dai processi di internazionalizzazione, può essere declinata in un nuovo modo, con l'obiettivo di innescare un processo verso i mercati internazionali, di ridefinizione organizzativa e di innovazione. La **flessibilità** può essere coniugata in maniera positiva e così allontanarsi dal concetto di **precarietà**.

L'**architettura oggi** ha un compito fondamentale.

L'**architettura oggi**, come nel passato, deve definire il sistema di identità, di riconoscibilità, il concetto di appartenenza al luogo, alla città. L'Architettura deve riassumere il ruolo di connotazione dei luoghi e degli spazi urbani della trasformazione.

È fondamentale oggi recuperare una visione strategica, d'insieme, che colleghi gli interventi e le operazioni che pure si stanno facendo, e l'architetto deve dare un contributo decisivo in tal senso.

Oggi sembra stia prendendo piede, nella consapevolezza di governo internazionale e nazionale, il concetto di sostenibilità e come esso sia strettamente legato alla città, alla ridistribuzione dei carichi sul territorio (intervendo sulle aree a rischio e sulla armatura urbana e territoriale).

Oggi qualsiasi dibattito politico, di definizione della forma che si vuole attribuire alla società, non può non affrontare **il tema della città** e delle capacità di relazione e di scambio che i territori posseggono (che poi definiscono l'economia degli stessi e si estendono oltre i confini degli Stati e dei continenti).

Il mondo è un sistema unico, sinergico, integrato, ma anche fragile. L'attuale epoca, seppure complessa e problematica offre la possibilità di ripensare i significati, le funzioni, le capacità delle diverse forme e strategie urbane per pervenire ad una migliore condizione di vita.

Il punto è contribuire tutti assieme, alla formazione di una coscienza diffusa della inscindibilità tra qualità della vita e qualità dell'architettura, tutto ciò in un'ottica di costante ricerca di sostenibilità ambientale, sociale e civile, promuovendo una qualità diffusa dell'architettura in un contesto di democrazia urbana, laddove la qualità è necessariamente intesa in termini ecosostenibili.

Ci si deve interrogare sulle modalità del rinnovarsi delle città anche in connessione alle **nuove velocità** degli scambi contemporanei. Giocano, infatti, un ruolo significativo le nuove velocità di relazione (indotte sia dall'ammodernamento dei trasporti, che dalle comunicazioni informatiche), che hanno creato molte interdipendenze e continuità intra e intercontinentali (come dice Saskia Sassen), oltre che supportato l'elevato grado di integrazione che si è sviluppato tra le città e le rispettive regioni di appartenenza. Le nuove economie sono connesse alla capacità di relazione e di scambio che i territori posseggono. Gli innesti dell'alta velocità attraverso i trasporti di terra nei territori europei ha modificato la capacità di attrazione di aree urbane. Anche in Italia l'incremento dei rapporti nati, dalla presenza di comunicazioni più rapide tra città ha aiutato il nascere di economie connesse a dimensioni più ampie della scala della singola realtà urbana.

La dimensione delle **nuove velocità** sta spingendo con forza la necessità di rivedere l'uso e la qualità degli spazi, quelli urbani ma anche quelli che urbanizzati non sono ma che sono ormai interni ed asserviti alle ragioni dell'inse-diamento (come brani di campagna, antiche agricolture, ville, parchi, aree fluviali, tutte aree interne o di margine ai grandi fenomeni insediativi).

Nel trasporto metropolitano e regionale, grazie al processo di riorganizzazione dei grandi nodi ferroviari metropolitani, cambiano gli schemi della mobilità urbana. Nel trasporto merci, la specializzazione dei tracciati e la costruzione di nuove linee permetterà la realizzazione di un network log-gistico integrato, che collegherà i grandi terminali logistici ferroviari ai bacini produttivi del Paese, ai principali porti e interporti e ai mercati dell'Europa centrale, occidentale e orientale.

La riorganizzazione della rete avviene attraverso diverse azioni, che prevedono l'utilizzo di linee dismesse da integrare a quelle esistenti. Inoltre, alcune tratte a livello nazionale vengono declassate e inserite nella rete regio-nale, rendendo possibile la costituzione di un grande e complesso sistema di reti ferroviarie urbane e regionali, che si integrano tra di loro, grazie a una serie di nodi d'interscambio e si collegano, a loro volta, con quelle nazionali.

Appare quindi fondamentale affrontare una riflessione sulla città contemporanea e del futuro, più precisamente sulla **nuova urbanità** che si sta progressivamente defi-nendo, sulle forze che spingono la sua modificabilità (tra cui l'obsolescenza strutturale, funzionale, energetica); il tutto in connessione con la questione del rilancio delle economie urbane (collegate alle nuove centralità prodotte dai nuovi sistemi di mobilità).

È un dato ormai noto il fatto che la città vede una gran-de quantità di costruito, anche in esubero rispetto alla domanda reale di abitazioni. Si tratta di un patrimonio edilizio di basso livello, già obsoleto per ragioni strutturali, ambientali, economiche. È difficile recuperarlo. È difficile riciclarne i materiali. Dai dati ISTAT, rilevati nell'ultimo censimento del 2001 e confermati fino al 2005, risulta-no censiti nel nostro Paese circa 120.000.000 di vani residenziali a fronte di 57.000.000 di abitanti. Di questi vani, 80.000.000, sono stati costruiti dalla fine della guerra ad oggi (prima dell'ultimo conflitto, erano meno di 40.000.000 compresi i centri storici).

#### **Le domande quindi sono:**

- *In che modo il modello della nuova urbanità può servirci a comprendere e riflettere le forme nascenti di relazioni introdotte da questa nuova epoca?*
- *Quali possono essere le necessità economiche e quelle ambientali per un processo di rinnovo urbano?*
- *Che fare, mentre tra abbandoni e problematici riusi si continua comunque ad occupare suolo con costruzioni non sempre necessarie, non sempre di qualità?*
- *Quale è la dimensione del fenomeno?*

Con l'obiettivo di costruire un sistema di occasioni e di incontro per promuovere e sviluppare un confron-to tra diversi soggetti (Università, Ordini Professionali, Istituzioni, Cittadini) e aprire un dialogo tra i fronti della ricerca, della formazione, della professione in un'ottica di democrazia urbana, l'ANGiA sta promuovendo, (assieme

al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Pa-esaggisti e Conservatori (CNAAPC), al Gruppo Ferrovie dello Stato-Rete Ferroviaria Italiana (RFI), alle Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico-Il" e dell'Università degli Studi di Palermo, ad altri Atenei, alla SIU, ed altri soggetti ed istituzioni), un percorso di riflessioni, dal titolo:

"Quali velocità. Quale città. L'Alta Velocità – I nuovi sce-nari ambientali e territoriali in Europa e in Italia", che sarà accompagnato da un programma di Mostra Itinerante ed Eventi Collegati (seminari, tavole rotonde, workshop), organizzate a Roma, Napoli, Palermo, Bari, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Venezia, nel prossimo biennio (2007/2008/2009). L'obiettivo di questo programma di eventi è quello di avviare, in una prospettiva interdiscipli-nare, un percorso di riflessione che affronti quegli insiemi di aspetti, utili a capire alcuni snodi della nostra contem-poraneità in relazione alle ragioni dell'Architettura e del costruire oggi, nonché alle ragioni del rinnovarsi, anche in Italia, delle città in connessione alle nuove velocità degli scambi contemporanei. La formula di una "Mostra Itinerante" permette di coprire tutto il territorio che l'alta capacità attraversa e di ricostruire in un quadro d'insieme le trasformazioni che interessano sia i singoli Nodi che le principali Aree Metropolitane del nostro Paese.

#### **Necessità di una nuova Politica della Casa**

I Paesi che sapranno affrontare e risolvere i problemi delle città saranno quelli che potranno ottenere più elevati tassi di crescita economica e più elevati livelli di benessere so-ciale. Le aree metropolitane costituiscono, secondo tale visione, i territori essenziali per conseguire oltre ad obietti-vi economici, anche obiettivi di ordine sociale.

**La casa è un tema politico non più rinviabile per garantire integrazione, come nel caso dei migranti, ma, più in generale, da considerare un diritto indispensabile nel processo di riconoscimento sociale e di costruzione dell'identità di ogni individuo, nella convinzione che dalle città si possa avviare un processo di sviluppo vigoroso e al tempo stesso solidale.**

La questione abitativa, soprattutto in ambito urbano, rappresenta in questo momento un problema sociale ed economico prioritario che deve trovare soluzioni coerenti ed efficaci.

I **mutamenti demografici e sociali** stanno portando alla nascita di nuove **fasce deboli**, la cui domanda abi-tativa resta insoddisfatta. La struttura rigida dell'offerta immobiliare, sbilanciata verso la proprietà non dà risposta a questa domanda che si concentra soprattutto nelle aree urbane e che è legata al progressivo aumento del numero di persone anziane, ai giovani che vogliono uscire dalla casa dei genitori, agli studenti fuori sede, alla crescita dell'immigrazione straniera, ma anche alle giovani coppie, a chi deve spostarsi per lavoro.

Per questi soggetti, manca un'offerta di abitazioni in loca-zione adeguata, per costi e tipologie, alle nuove esigenze di mobilità, flessibilità e protezione sociale.

L'Italia è, all'interno della UE, il Paese con la popolazione più anziana e, nel mondo, il secondo dopo il Giappone. Oltre alla "perdita di giovani", occorre affrontare un ulte-

riore problema che è quello che vede le transizioni tra le diverse fasi della vita diventare più complesse, in particolare per i giovani che affrontano sempre più tardi alcune tappe fondamentali della vita (termine degli studi, accesso all'occupazione, primo figlio).

**Molti ritengono che una delle cause strutturali della crisi italiana si proprio da ricercare nel ritardo con il quale i giovani entrano nella vita produttiva, sociale, familiare.**

I dati dell'ISTAT (nel 2006) evidenziano che i giovani rimangono a lungo nella famiglia di origine: tra i 20 e 24 anni sono l'88,3%, tra i 25 e i 29 anni raggiungono il 59,1% e tra 30 e 34 anni si attestano al 31,2%.

Da dati elaborati da European Foundation for The Improvement of Living and Working Conditions, attraverso un'indagine avviata nel 2003, risulta che la media dei giovani tra i 18 e 24 anni che vivono fuori dalla famiglia nell'UE è pari al 29 %, mentre in Italia si attesta al 3%.

In Italia la proporzione di persone giovani che vivono indipendentemente appare essere circa 20 volte più bassa di quella di Danimarca, Finlandia e Svezia.

Il rapporto della Fondazione Europea evidenzia il fatto che dovrebbe essere data maggiore attenzione al problema dei giovani o di chi vive da solo o in coppia senza figli, indicando quale motivo del trend di decremento di matrimoni e nascite proprio la mancanza di accesso a case a costo sostenibile.

Sono a questo proposito in aumento i giovani che attribuiscono la loro permanenza in famiglia a problemi di ordine economico (lavoro, abitazione) e la casa, infatti, è uno dei più importanti fattori a sostegno dell'autonomia dei giovani, con positivi effetti sull'attività lavorativa e la capacità di fondare un proprio modo di vita.

Per quanto riguarda gli studenti fuori sede e la loro esigenza di alloggi, è evidente come un aumento del numero di alloggi per studenti in strutture dedicate consentirebbe di liberare sul mercato un numero importante di abitazioni, con probabili effetti positivi sui prezzi di locazione.

Inoltre attrarre capitale umano qualificato sarà uno dei principali obiettivi nei prossimi anni per sostenere la competitività del Paese.

La costruzione di strutture abitative per studenti rappresenta quindi un'esigenza concreta, che può trovare realizzazione anche attraverso il coinvolgimento di investitori privati per la costruzione di alloggi all'interno di "campus" dotati di tutti i servizi abitativi, di studio e per il tempo libero sul modello delle residenze universitarie europee, con l'obiettivo di attrarre o trattenere giovani talenti, risorse creative che possono dare un contributo importante all'economia urbana.

**L'immigrazione** è l'altro grande fenomeno che senza dubbio maggiormente modificherà nei prossimi anni la struttura della società italiana. Secondo le stime Caritas/Migrantes, il numero di presenze straniere in Italia, ha registrato, nel 2006, un incremento fortissimo (+16%) e l'incidenza degli stranieri sulla popolazione italiana complessiva è arrivata al 6,2% (la media nell'Unione Europea è del 5,6%).

**L'Italia si colloca, con la Spagna e subito dopo la Germania tra i più grandi paesi di immigrazione dell'Unione europea** e per quanto riguarda l'incremen-

to annuale i due Paesi mediterranei non hanno uguali in Europa.

All'invecchiamento della popolazione italiana, poi, si contrappone una struttura per età degli immigrati in cui prevalgono minorenni e le persone in età attiva e riproduttiva. In Italia, secondo il rapporto Caritas/Migrantes, è attribuibile alle donne immigrate circa la metà dell'incremento della natalità registrato tra il 1995 e il 2005: esse hanno in media 2,45 figli contro 1,24 delle donne italiane. La graduale stabilizzazione dei progetti migratori e la conseguente ricomposizione dei nuclei familiari pone la necessità di **politiche e meccanismi di integrazione e pari opportunità** nei confronti degli emigranti.

L'immigrazione deve essere considerata un fenomeno strutturale al quale assicurare un futuro di integrazione, prevenendo i conflitti legati ad una non piena partecipazione alla vita civile e sociale, alla promozione sociale e promozionale, senza preclusioni, soprattutto per la crescente presenza di immigrati di seconda generazione.

La ripresa dell'interesse per il bene "casa" ha determinato alcune tensioni che si sono soprattutto manifestate in un aumento dei prezzi delle abitazioni, sia per le compravendite, sia per gli affitti.

Il risultato è stato l'ampliamento del disagio di alcune categorie di cittadini per i quali l'aumento dei prezzi e dei canoni ha sbarrato l'accesso alla casa.

Ad alcune fasce di popolazione, quindi, verrà di fatto negato l'accesso al mercato della casa e rimarrà, come unica via l'edilizia sociale.

Attualmente, sono circa 4.400.000 le abitazioni in affitto. Esse rappresentano il 18,8% del totale a fronte del 72% di case in proprietà. Le differenze tra i diversi sistemi abitativi nazionali si ampliano se si guarda all'offerta di abitazioni sociali.

La quota di patrimonio abitativo in affitto in Italia è nettamente inferiore rispetto a quello degli altri Paesi europei (Germania 57,3%, Olanda 47,3%, Francia 40,7%, Austria 39,9%). L'Italia (18,8%) si colloca nella fascia più bassa della classifica insieme all'Irlanda (17,8%) e alla Spagna (11,4%).

Prendendo in considerazione il numero di abitazioni di edilizia pubblica costruite, il confronto con altri Paesi Europei, riportato in un Documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è significativo: nel 2005 sono state costruite in Inghilterra 30.000 abitazioni di edilizia pubblica, in Francia 70.000, contro le 1.900 costruite in Italia nel 2004.

Quanto ridotto sia l'impegno dello Stato per l'edilizia sociale emerge anche dai dati che rivelano l'apporto del finanziamento pubblico nella realizzazione di nuove abitazioni: nel 1984 il 20,6% del volume concesso per la realizzazione di nuove abitazioni risultava "a parziale o totale finanziamento pubblico" tale quota, nel 2005 è passata al 3,9%.

Questo sostanziale disimpegno dello Stato rispetto alla politica abitativa è andato di pari passo con i mutamenti sociali e demografici, determinando per le categorie più deboli una forte difficoltà nell'accesso o nel mantenimento della casa. Anche perché sono proprio in maggioranza le famiglie economicamente più deboli (alle quali è negato l'accesso alla casa in proprietà)

È evidente che per la famiglie con i redditi più bassi il trasferimento in una grande o media città, in una abitazione in affitto, comporterebbe un onere insostenibile.

Il rialzo dei tassi dei mutui degli ultimi 2 anni, suscita timori riguardo alla sostenibilità dei prestiti erogati, soprattutto per le fasce più deboli. Le famiglie che hanno sottoscritto mutui a tasso variabile, si trovano, infatti, a dover sostenere una rata più pesante anche in considerazione di un ritmo di crescita dei redditi assai inferiore.

I profondi cambiamenti sociali e demografici hanno portato alla riduzione del numero medio dei componenti della famiglia italiana, passati dai 2,59 del 2001 ai 2,46 del 2006. Le famiglie continuano ad aumentare ma sono più piccole. Oltre a fattori strutturali, quali il raggiungimento dell'età di distacco dalla famiglia dei nati negli anni '60 del baby boom e il positivo afflusso di popolazione straniera, si devono considerare i profondi cambiamenti sociali e demografici, che hanno riguardato le famiglie. I dati dell'ISTAT evidenziano, inoltre, che è aumentata la quota delle famiglie composte da 1 o due membri, che rappresentano nella media 2005-2006 il 53,3% delle famiglie, contro il 42,9% nel 1988. Il numero delle persone che vivono da sole, in 10 anni, passa da 4.200.000 a 5.900.000. La famiglia italiana, si contrae nelle dimensioni e diviene più lunga, in quanto soggetta ad un fenomeno di invecchiamento: le famiglie con anziani di 65 anni e più sono il 36,4%, mentre quelle con minori sono il 28,3%.

Una distribuzione alloggiativa così squilibrata ha forti conseguenze sulla mobilità residenziale e, di conseguenza sull'allocazione ottimale delle risorse umane sul territorio e sulle prospettive di crescita reddituale e occupazionale.

Si deve inoltre evidenziare che è completamente diversa la visione che sottende le politiche abitative tra i diversi Paesi Europei; in Italia non esiste il settore Social Housing, ma un settore abitativo pubblico che non viene neanche considerato "un servizio di interesse generale". Al contrario Austria, Germania, Francia, Danimarca, Spagna, utilizzano il termine Social Housing, riconoscendo il ruolo di servizio di interesse generale.

Nel rapporto Housing Statistics in The European Union, risulta che nel 2000, ultimo dato disponibile per l'Italia, la percentuale di abitazioni sociali sul totale delle nuove costruzioni residenziali era pari al 2,2 %, contro, ad esempio, il 13,7% della Gran Bretagna, il 12,7% della Spagna, il 13% della Francia.

Nel 1980, secondo stime ANCE, il numero di permessi di costruire rilasciati per la costruzione di abitazioni pubbliche a totale carico di Stato, Regioni, Province e Comuni, era pari a 35.000, mentre nel 2004 gli stessi permessi sono stati pari a 1300. Quanto ridotto sia l'impegno dello Stato per l'edilizia sociale è riscontrabile anche nei dati che riportano l'apporto del finanziamento pubblico nella realizzazione di nuove abitazioni. Nel corso degli ultimi 20 anni, tale apporto si è notevolmente ridotto. Nel 1984 il 20,6% del volume concesso per la realizzazione di nuove abitazioni risultava "a parziale o totale finanziamento pubblico" tale quota, nel 2005, è passata al 3,9%. La Corte dei Conti Giugno 2007 ha approvato con deliberazione 9/2007 una indagine comparativa sulla gestione dell'edilizia residenziale pubblica. La relazione, tra l'altro contiene alcuni dati riguardanti la consistenza del patrimonio im-

mobiliare di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la consistenza del patrimonio degli IACP o ex IACP nel 2003 risulta pari a 518.661 alloggi. La popolazione residente in Italia, dati ISTAT al 31 Dicembre 2006, ammonta in totale a 59.131,287 individui. Rispetto a Dicembre 2005 si è registrato un incremento di popolazione pari allo 0,6%, dovuto alla somma del saldo del movimento naturale (nati/morti), del saldo positivo del movimento migratorio con l'estero e del saldo interno, dovuto a rettifiche post censuarie. A livello territoriale risulta ripartita nel seguente modo: nel nord vive la maggior parte delle persone, con una percentuale superiore al 45%, al Centro vive il 19,5%, nel Sud il 35%. Persistono dinamiche differenti tra Regioni del Nord e del Sud, e il Mezzogiorno, ancora oggi, è un'area di emigrazione. In considerazione di tale dinamica naturale e nonostante i positivi flussi migratori la struttura per età della popolazione italiana è destinata ad un ulteriore invecchiamento.

La combinazione delle caratteristiche familiari e della condizione economica consente di individuare i gruppi a rischio, fasce deboli della popolazione per le quali occorrono serie politiche di welfare. A livello di sistema, dai dati ISTAT, emerge una forte disuguaglianza dei redditi in Italia, una disuguaglianza che significa una presenza di condizioni di agiatezza e povertà. Se si guarda alla combinazione della dimensione lavorativa con quella reddituale, i gruppi di soggetti più esposti a condizioni di vulnerabilità sono i lavoratori a basso reddito, i giovani che hanno difficoltà di accesso e stabilizzazione sul mercato del lavoro, i gruppi di lavoratori con bassi livelli di istruzione. Con riguardo alle famiglie, informazioni importanti sono contenute nell'ultima indagine ISTAT sulla povertà relativa in Italia, dalla quale emerge che nel 2005, le famiglie in condizione di povertà relativa sono circa 2,5 milioni, pari all'11% delle famiglie residenti in Italia. È possibile verificare le difficoltà di accesso delle famiglie meno abbienti al mercato locativo dei centri urbani di medie e grandi dimensioni. La favorevole dinamica dei tassi di interessi, iniziata con l'adesione dell'Italia alla moneta unica, ha fatto sì che una parte molto ampia della popolazione ha avuto accesso al mercato dei mutui e, quindi, a quello immobiliare. Il risultato più evidente di questi cambiamenti è stata la crescita notevole del mercato del credito. Fino al 2004 la maggior parte dei mutui è stato erogato a tasso variabile. All'inizio del 2005 si è avuta una netta inversione di tendenza, ed oggi il 76% dei mutui è a tasso fisso. Con il rialzo dei tassi degli ultimi 2 anni, per le famiglie che avevano sottoscritto mutui a tasso variabile il peso della rata sul reddito disponibile è aumentato, anche a fronte di un ritmo di crescita dei redditi assai inferiore. Molti analisti prevedono che lavoratori atipici e immigrati avranno grandi difficoltà ad accedere al mercato dei mutui, perché saranno loro a pagare il prezzo più salato di ciò che sta accadendo negli Stati Uniti con i mutui subprime.

**Arch. Alessia Guarnaccia**

*Presidente Associazione Nazionale*

*Giovani Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

**(ANGiA)**



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO URBANISTICA E FONTI ENERGETICHE  
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO  
UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI  
UFFICIO CENTRI STORICI E TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

## RECUPERO INSEDIAMENTI STORICI

**TESTO COORDINATO  
della DELIBERAZIONE N. 6459  
del 12/8/1999 e s.m.**

**Criteri per la concessione di agevolazioni  
per il recupero degli insediamenti storici  
nonché fissazione della documentazione,  
delle modalità e dei termini per la  
presentazione delle domande, ai sensi  
della Legge Provinciale 15.01.1993, n. 1  
e successive modifiche e integrazioni**

**N.B.** La deliberazione n. 6459 del 1999 è stata modificata da ultimo con deliberazione n. 2854 del 14 dicembre 2007.  
Le modificazioni apportate da quest'ultima deliberazione sono riportate nel testo in grassetto e corsivo.

# Parte prima

## Criteri per la graduazione dei contributi e la quantificazione delle spese ammissibili

### 1.1. PARAMETRI PER LA REDAZIONE DELLE GRIGLIE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Occorre ricordare che, fino a quando tutti i vari Piani dei centri storici non saranno adeguati ai criteri ed indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ed alle categorie indicate dall'art. 77 bis della legge medesima, permangono delle disomogeneità tra le categorie d'intervento descritte negli strumenti di pianificazione in vigore.

2. Al fine di assicurare omogeneità nella individuazione delle categorie di intervento, si fa pertanto riferimento a quanto stabilito nel successivo "Parametro A)".

3. Per l'ammissibilità degli interventi ai contributi di cui alla L.P. 1/93, si deve, in ogni caso, fare riferimento unicamente alla categoria di intervento prevista dallo strumento urbanistico vigente.

4. I criteri di selettività delle iniziative sono strutturati su griglie facendo riferimento ai seguenti interventi:

#### a) Comuni

**a1 recupero di immobili di proprietà comunale o per usi collettivi;**

**a2 recupero di immobili da acquisire mediante esproprio;**

**a3 acquisto di edifici da destinare a fini pubblici;**

**a4 acquisto di aree da destinare a fini pubblici;**

**a5 esproprio di aree - (art. 52 L.P. 22/91);**

**a6 recupero di edifici da acquisire mediante esproprio - (art. 52 L.P. 22/91);**

**a7 recupero delle facciate;**

**c1 interventi diretti della Provincia e interventi urgenti.**

#### b) Privati

**b1 interventi dei privati proprietari;**

**b2 interventi dei privati proprietari per il recupero di immobili ad uso turistico ai**

**sensi del Reg. (CE) n. 1260/99 dd. 21 giugno 1999;**

**b3 recupero delle facciate;**

**c1 interventi diretti della Provincia e interventi urgenti.**

5. Sia per i privati che per i comuni sono ammessi solamente gli interventi su edifici soggetti al restauro e risanamento, salvo che per gli interventi b2 (misura turistica) e b3 - a7 (recupero facciate) per i quali sono finanziabili anche le domande riguardanti edifici soggetti a ristrutturazione.

6. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto provvedono alla formazione delle graduatorie per gli interventi dei priva-

ti utilizzando le griglie relative agli interventi di cui sopra e comunque nel rispetto delle seguenti priorità:

a) in rispettivo subordine hanno la preferenza le domande che hanno ad oggetto interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di immobili per i quali siano rispettivamente prescritte dal piano regolatore generale tali tipologie di intervento;

b) a parità di tipo di intervento ai sensi della lettera a), hanno la preferenza le domande che interessino un edificio o complesso edificiale nella sua totalità ovvero quelle che interessino in proporzione la parte più consistente dell'edificio o del complesso da recuperare;

c) a parità di tipo di intervento ai sensi delle lettere a) e b), hanno la preferenza le domande che interessino edifici o complessi edificiali da destinare alla residenza anche mediante locazione e per i quali i proprietari si impegnino a mantenere la destinazione residenziale dell'immobile per una durata di anni quindici.

7. Le priorità di cui al comma 6 non si applicano agli interventi dei privati riguardanti il recupero delle facciate (b3); per tali interventi va pertanto predisposta un'unica graduatoria utilizzando la griglia 5.

8. Si ritiene di estendere la medesima metodologia di cui al comma 7 anche per gli analoghi interventi (individuati con la sigla a7) relativi al recupero delle facciate contenuti nelle domande presentate dai Comuni, interventi che verranno valutati sulla base della griglia 1.

9. Le domande di contributo relative agli interventi di recupero delle facciate, presentate sia da parte dei privati che dei Comuni, che riguardino edifici contigui (in numero almeno pari a tre) o ubicati in un nodo urbano (via, piazza, ecc., interventi meglio individuati secondo la definizione sotto riportata di "nodo urbano") si considerano, ai fini del finanziamento, prioritarie rispetto agli altri interventi di recupero delle facciate e sono ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

10. I contributi relativi al recupero delle facciate degli immobili sono limitati, a seconda dalla tipologia dell'immobile, ai seguenti casi:

- negli edifici in successione ("schiere") sono finanziabili gli interventi di recupero delle facciate che si affacciano su -

piazze o vie pubbliche principali e secondarie; negli edifici a corte o articolati sono finanziabili anche gli interventi riferiti al recupero delle facciate interne, se costituiscono quinte di spazi di interesse architettonico rilevante;

- negli edifici isolati visibili nella loro interezza sono finanziabili gli interventi di recupero di tutte le facciate.

10 bis. Sono comunque ammesse a contributo solo le domande che consentono il recupero dell'intera facciata, mediante un progetto complessivo di recupero ovvero di completamento di interventi parziali già eseguiti concordato, ove necessario, fra i comproprietari.

11. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri si precisa che identificare come nodo urbano un'area di un'insediamento storico, grande o piccolo, comporta la conoscenza e la comprensione dell'organizzazione urbana, delle tipologie architettoniche, delle emergenze monumentali. Così, di volta in volta, il nodo urbano, ampiamente descritto nelle pubblicazioni di settore, potrà essere la piazza principale del paese, o dove sta la chiesa, o una via ricca di costruzioni monumentali e

significative. Il concetto di nodo urbano non è qualche cosa di assoluto, ma dovrà commisurarsi alla dimensione, all'importanza e ai caratteri del centro considerato: la piccola piazza di una frazione non può essere paragonata alla grande piazza monumentale di una città, ma sarà comunque il nodo urbano di quell'insediamento. È anche evidente che il numero dei nodi urbani non può, per le loro caratteristiche, essere troppo elevato, pena la loro perdita di significato. Le domande relative agli interventi rientranti nei "Patti territoriali" seguono la relativa disciplina prevista dalla Legge provinciale n. 6/99 e relative norme di attuazione come integrate per gli aspetti della concessione ed erogazione dei contributi dalla disciplina prevista nel presente provvedimento.

**12 bis.** Per gli interventi di completamento di opere dei comuni si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del numero 2.2.2., anche in deroga alle priorità di cui al presente numero 1.1.

**13.** Le griglie sono formate dai parametri illustrati successivamente; ognuno ha dei punteggi che, sommati, permettono di attribuire all'intervento oggetto della richiesta un punteggio complessivo e quindi una posizione nella graduatoria di competenza:

#### **PARAMETRO A) - Categoria d'intervento**

**1.** Le priorità di intervento sono rapportate al pregio dell'immobile oggetto di intervento e tale pregio è rilevabile direttamente dalla categoria di intervento edilizio assegnata all'immobile medesimo dallo strumento di pianificazione vigente.

**2.** Il riferimento fondamentale e prioritario per l'individuazione delle singole operazioni caratterizzanti ciascuna categoria, è costituito dall'art. 77 bis della legge provinciale 22/91, che definisce per tutto l'ambito provinciale le caratteristiche delle categorie d'intervento. Peraltro, i piani approvati prima della legge provinciale citata presentano talvolta categorie diverse, sia rispetto alle definizioni della legge, sia fra piano e piano. Le categorie di questi piani saranno perciò catalogate, ai fini del punteggio, in base agli interventi edilizi ammessi o proibiti. Saranno quindi definite come **restauro** le categorie quali: restauro conservativo, con vincolo assoluto, con vincolo parziale, monumentale, architettonico, tipologico, restauro e risanamento conservativo,...; saranno catalogati come **risanamento** gli interventi definiti dai piani come: risanamento conservativo, con vincolo tipologico, senza vincolo tipologico, risanamento 1-2-3, conservativo di tipo A e di tipo B,...; saranno catalogati come **ristrutturazione** gli interventi definiti dai piani come: ristrutturazione leggera, pesante, edilizia, parziale, interna, totale, edilizia interna, con vincolo parziale, ristrutturazione 1-2,....

**3.** Nel caso in cui il PRG attribuisca a edifici storici categorie diverse da quelle previste dalle norme provinciali, si procederà direttamente a una valutazione delle opere previste nel progetto, in modo da stabilire eventuali corrispondenze con gli interventi propri del restauro, del risanamento ovvero della ristrutturazione.

**4.** I progetti riguardanti immobili ricadenti in realtà territoriali non ancora dotate di Piano per gli insediamenti storici, dovranno essere elaborati conformemente agli interventi ammessi dalle sole categorie del restauro e del risanamento conservativo descritte nella legge. Tale previsione opera in attesa dei singoli P.R.G. che provvederanno anche alla pianificazione dell'insediamento storico.

#### **PARAMETRO B) - Consistenza dell'intervento**

**1.** In subordine alla categoria di intervento sono privilegiate le opere di recupero riguardanti un edificio o complesso edificiale nella sua totalità ovvero quelle interessanti in proporzione la parte più consistente dell'edificio o complesso da recuperare. Pertanto è previsto un punteggio maggiore per il recupero totale di un edificio rispetto a uno parziale.

#### **PARAMETRO C) - Qualità dell'immediato contesto in cui si colloca l'immobile e qualità dell'ambito di intervento**

**1.** Al fine di garantire la riqualificazione del tessuto urbano e il soddisfacimento delle esigenze della popolazione, appare indispensabile valutare l'immobile in relazione al contesto.

**2.** Per "contesto o ambito caratterizzato da specificità, singolarità o rilevanza urbana" si intende un luogo urbano in cui spazi liberi, singoli edifici o insiemi di manufatti di elevato pregio e significato costituiscono il tessuto omogeneo di più forte identità rispetto ad altri luoghi di insediamento. Lo stesso vale per l'immediato intorno di un elemento puntuale che costituisca riferimento per l'intero insediamento.

**3.** Per "contesto o ambito caratterizzato da centralità o significatività urbana" si intendono gli altri luoghi urbani che identificano e qualificano particolarmente il tessuto urbano.

**4.** Per "contesto o area urbana" si intende il restante tessuto connettivo storico di carattere tradizionale presente all'interno degli insediamenti.

**5.** Per "contesto, area o ambito extraurbano" si intende un luogo più o meno antropizzato con la presenza di insediamenti sparsi (es. edifici rurali, ecc.).

#### **PARAMETRO D) - Entità degli interventi di recupero**

**1.** È un criterio utilizzato solo per i finanziamenti ai **comuni**. La Provincia valuta l'entità dei finanziamenti erogati ai singoli comuni per il recupero dei centri storici sulla base delle Leggi provinciali 44/78 e 1/93, in modo da privilegiare quelli che meno di altri hanno beneficiato del contributo pubblico. Tale dato non è ovviamente determinante in quanto deve essere mediato con la consistenza del patrimonio storico individuato dal piano e sarà aggiornato annualmente. Per i comuni senza Piano del centro storico la valutazione della consistenza del patrimonio storico comunale, in attesa della pianificazione comunale, viene fatta direttamente dall'ufficio Centri storici e tutela paesaggistico ambientale.

#### **PARAMETRO E) - Finalità dell'intervento**

**1.** Tra gli interventi proposti dai **comuni** saranno considerati prioritariamente quelli riguardanti, in base ad una dichiarazione dell'Organo comunale competente, servizi pubblici presenti da potenziare o da qualificare, quelli riguardanti nuovi servizi pubblici, quelli relativi a progetti di educazione ambientale e territoriale e quelli che, senza creare oneri di gestione o richiedere opere costose, si configurano come semplice mantenimento di un edificio tradizionale (rurale, civile o di archeologia industriale) che, integrato anche successivamente con ricordi di usi e costumi locali, permetta di conservare la memoria tangibile del "come eravamo" e come si viveva. Questa rete di case "congelate" che testimoniano le diverse tipologie architettoniche e funzionali, potrebbe così dare vita ad una sorta di museo diffuso su tutto il territorio, di grande interesse culturale e documentario.

2. Per quanto attiene alle domande dei **privati proprietari**, hanno priorità gli interventi che interessano edifici o complessi edificiali da destinare a residenza, anche mediante locazione, e per i quali i proprietari si impegnino a mantenere la destinazione residenziale dell'immobile per una durata di anni quindici. Incentivare il mercato delle locazioni immobiliari a fini residenziali potrà favorire la residenza nei centri storici e quindi il loro recupero più ampio.

#### PARAMETRO F) - Zone svantaggiate

1. Per il finanziamento delle richieste provenienti da parte dei **privati proprietari** si ritiene di dare priorità a quelle relative ad interventi da eseguire nell'ambito delle zone svantaggiate.

2. Tale parametro non viene utilizzato per i finanziamenti ai **comuni**. Peraltro, in relazione agli interventi ubicati nelle zone svantaggiate, i Comuni beneficiano di un aumento di 5 punti percentuali rispetto alla percentuale massima del contributo riferito alla relativa tipologia di intervento, ferma restando l'entità massima del contributo stabilita dalla legge.

#### PARAMETRO G) - Rapporto di pertinenza

1. È un criterio utilizzato esclusivamente nel caso di richiesta di finanziamento da parte dei comuni per l'acquisto o l'esproprio di aree.

2. L'area libera (parco, giardino, corte, cortile,...) va considerata sulla base di un eventuale rapporto funzionale con edifici pubblici o rispetto all'eventuale rapporto diretto, anche solo visuale, con edifici di pregio (manufatti soggetti a restauro o risanamento conservativo).

#### PARAMETRO H) - Degrado

1. Un certo degrado degli edifici storici è fisiologico: in alcuni casi può essere addirittura drammatico. Spesso invece è difficile da decifrare: l'esperienza insegna che solo al momento dei lavori emergono le discontinuità costruttive, gli elementi strutturali inadeguati o collassati che anche i saggi preliminari potevano non aver evidenziato.

#### PARAMETRO I) - Urgenza

1. A volte il patrimonio storico, per l'epoca di costruzione e per le traversie secolari (guerre, incendi, terremoti, pestilenze, abbandono, ...) richiede interventi urgenti a seconda del degrado (vedi punto precedente), della categoria e dell'importanza dell'edificio.

## 1.2. GRADUAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La graduazione dei contributi per le domande presentate dai Comuni sarà differenziata a seconda delle diverse graduatorie.
2. Gli interventi di risanamento avranno il finanziamento ridotto del 5% rispetto a quelli ammessi per la categoria del restauro.
3. Gli interventi di ristrutturazione avranno il finanziamento ridotto di un ulteriore 5% rispetto al massimo ammesso per la categoria del risanamento.
4. Gli interventi pubblici nelle "zone svantaggiate" beneficeranno di un aumento di 5 punti percentuali rispetto alla percentuale massima di contributo stabilita dal piano pluriennale per la relativa tipologia di intervento, ferma restando, la percentuale massima di contributo stabilita dalla legge.

5. Analogamente a quanto previsto dal paragrafo precedente per gli interventi pubblici ubicati nelle zone svantaggiate, gli interventi dei Comuni e/o loro Consorzi che siano situati nelle zone rurali individuate dal D.O.C.U.P. 2000 – 2006, beneficeranno di un aumento di 5 punti percentuali. La maggiorazione della percentuale di contributo potrà essere attribuita una volta sola in relazione ad interventi che potessero essere situati sia in zona svantaggiata che in zona rurale.

6. Si propone inoltre di stabilire in € **2.000.000,00** il contributo massimo che potrà essere attribuito ai comuni o loro consorzi in relazione ad un intervento per la realizzazione complessiva di un'opera. La misura della quota di contributo relativa a tale intervento non potrà superare l'importo di € **1.000.000,00** per singolo esercizio finanziario.

7. La Giunta provinciale potrà derogare ai limiti massimi di contributo fissati nel precedente periodo per le motivazioni indicate nel successivo punto 1.3.1 e sulla base della relativa istruttoria tecnico-amministrativa predisposta dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. Di tale diversa valutazione verrà fatta specifica menzione, di volta in volta, nel provvedimento di ammissione dei relativi interventi. La Giunta provinciale potrà parimenti derogare motivatamente dai predetti limiti massimo di contributo nel caso di valutazione degli interventi ricompresi nei Patti territoriali di cui alla Legge provinciale n. 4/1996.

8. Il finanziamento sarà articolato:

- a) fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di recupero a favore dei comuni;
- b) fino all'80% della spesa per le espropriazioni di immobili storici da parte dei comuni;
- c) fino all'80% della spesa per gli acquisti di immobili storici da parte dei comuni.

9. Per gli interventi di recupero a favore dei privati proprietari la spesa ammessa a contributo non potrà essere superiore a € 500.000,00 ridotti a € 50.000,00 nel caso di recupero delle facciate, fermo restando quanto previsto dal numero 1.3..

10. La graduazione della percentuale di contributo per le iniziative di privati proprietari è articolata come segue:

- a) 25% della spesa ammissibile per gli interventi b1) di restauro;
- b) 20% della spesa ammissibile per gli interventi b1) di risanamento;
- c) 40% della spesa ammissibile per gli interventi b2) di recupero di immobili da destinare a fini turistici;
- d) 40% della spesa ammissibile per gli interventi b3) di recupero delle facciate.

## 1.3. INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE TECNICAMENTE AMMISSIBILI

1. Per quanto riguarda l'individuazione delle opere da ammettere a finanziamento, la Giunta provinciale, ai fini della successiva predisposizione del provvedimento annuale di finanziamento degli interventi da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, potrà attribuire, nell'ambito della disponibilità finanziaria complessiva per i diversi tipi di intervento, quote specifiche a favore delle singole graduatorie degli interventi di recupero delle facciate, di restauro e di risanamento conservativo, in modo da poter ammettere a contributo, in ordine di graduatoria, interventi situati in ognuna di queste.

**2.** Si precisa, come già detto al numero 1.1., comma 5, che sia per i privati che per i comuni non sono ammessi interventi riguardanti edifici soggetti alla categoria della “ristrutturazione” e corrispondenti categorie di cui al “Parametro A”, fatti salvi gli interventi b2 (misura turistica) e b3 – a7 (recupero facciate) per i quali sono finanziabili anche le domande riguardanti i predetti edifici.

**3.** Per quanto riguarda la quantificazione delle spese ammissibili, questa viene fissata, a partire dalle domande non ammesse nell'anno 2002 in un massimo di € 210/mc. per opere di risanamento e di ristrutturazione, ivi comprese le spese per la progettazione fino a un massimo del 10%, per gli imprevisti, fino ad un massimo del 10%, per le spese di impiantistica calcolate al prezzo medio risultante dall'elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento.

**4.** Nel caso di restauro, la complessità e, a volte, le incognite che possono presentarsi nel corso dei lavori, non consentono di fissare una cifra; per questo l'ammissibilità del costo dell'intervento sarà valutata, di volta in volta, sulla base dei lavori e della documentazione e comunque fino ad un massimo a partire dalle domande non ammesse nell'anno 2002 di € 260/mc, ivi comprese le spese di progettazione fino a un massimo del 10%, le spese per imprevisti, fino ad un massimo del 10%, e le spese per l'impiantistica, calcolate al prezzo medio risultante dal prezzario provinciale per le opere pubbliche. Le opere da computarsi a mq. saranno calcolate con riferimento al citato prezzario provinciale.

**4 bis.** Per il recupero delle facciate, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del numero 1.2., la spesa ammessa non potrà superare il limite unitario di € 120,00 a metro quadrato di superficie, calcolata vuoto per pieno.

**5.** Per le opere dei comuni la Giunta provinciale, ai fini della successiva predisposizione del provvedimento annuale di finanziamento degli interventi da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, potrà individuare per quali domande è possibile derogare ai limiti unitari per la determinazione della spesa ammissibile previsti nei precedenti commi 3 e 4 per le motivazioni indicate nel successivo punto 1.3.1 e sulla base della relativa istruttoria tecnico-amministrativa predisposta dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

**6.** Per le opere dei comuni la Giunta provinciale potrà parimenti derogare motivatamente dai predetti limiti unitari anche nel caso della valutazione degli interventi ricompresi nei “Patti territoriali” di cui alla Legge provinciale n. 4/1996.

**7.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della L.P. n. 1 del 1993, per le opere di privati il contributo è alternativo e comunque non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per i medesimi interventi. Rimane tuttavia salvo quanto disposto dal numero 3.3.2. nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi delle agevolazioni tributarie di cui alla legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni.

### **1.3.1. VALUTAZIONE DI PARTICOLARI IMMOBILI**

**1.** Talvolta i limiti fissati dai criteri, sia in relazione alla determinazione della spesa massima ammissibile di cui al precedente punto 1.3 che al contributo massimo concedibile di cui al precedente punto 1.2, risultano inadeguati nei confronti di specifiche tipologie di opere o di interventi di particolare complessità

storico-architettonica che possono presentare, a fronte di un volume non significativo, una forte valenza architettonica, paesaggistica e simbolica; per questo, una valutazione economica dell'intervento basata unicamente sulla volumetria può non risultare idonea a stabilire la congruità della spesa.

**2.** Analogamente accade su immobili caratterizzati dalla particolare presenza di stratificazioni storiche, dalla compresenza di valori monumentali, simbolici o culturali o dall'importanza della destinazione d'uso per i quali va prevista una particolare specifica valutazione. Infatti l'assenza di una valutazione che tenga conto di queste peculiarità destinerebbe tali immobili ad un progressivo e definitivo degrado e abbandono.

**3.** Come già precisato al numero 1.3., per le opere dei comuni la Giunta provinciale potrà pertanto derogare, ai fini della successiva predisposizione del provvedimento annuale di finanziamento degli interventi da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai limiti unitari di spesa ammissibile fissati nel precedente numero 1.3 medesimo con rispettivo riferimento agli interventi di restauro ovvero di risanamento in relazione alle sole particolari situazioni indicate nei precedenti commi. La Giunta provinciale potrà, per le medesime motivazioni, derogare ai limiti di contributo previsti dal comma 6 del numero 1.2..

### **1.4. ESCLUSIONE DI ZONE, SOGGETTI E DI INIZIATIVE SPECIFICHE**

**1.** Sono esclusi dall'incentivazione pubblica gli istituti di credito, le assicurazioni, le società e le imprese in generale, tranne quelle operanti nell'ambito dell'iniziativa “sviluppo attività turistica extra alberghiera nei villaggi” di cui all'art. 16 della L.P. 3/01.

**2.** Per quanto concerne il recupero delle facciate degli edifici non operano le esclusioni dei soggetti sopracitati.

**3.** Sono altresì esclusi dal finanziamento gli edifici di culto (chiese, cimiteri, edicole ecc.) e relative pertinenze (quali canoniche, ecc.), i castelli e gli altri beni di carattere monumentale (forti, ville di particolare pregio, ecc.) nonché il restauro di affreschi, decorazioni o pitture manifeste o rinvenute durante le operazioni edilizie in qualsiasi manufatto.

**4.** Per “castelli e gli altri beni di carattere monumentale (forti, ville di particolare pregio, ecc.)” di cui al comma 3 si intendono quei beni che, in quanto beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali), possono formare oggetto delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, fermo restando che per gli immobili di proprietà di enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro l'interesse culturale deve essere stato riconosciuto dagli organi provinciali competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e che per gli immobili di proprietà di soggetti diversi da quelli precedentemente indicati la dichiarazione di interesse culturale del bene deve essere stata notificata al proprietario, detentore o possessore.

#### **1.4.1. CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER LA MISURA TURISTICA PREVISTA DAL DOCUP 2000-2006 (VALIDI A DECORRERE DALLE DOMANDE PRESENTATE PER L'ANNO 2005)**

**1.** La precedente programmazione, che riguardava l'ex obiettivo 5b (Sviluppo delle zone rurali) per il periodo 94 - 99, interes-

sava n. 106 Comuni del Trentino. Le previsioni legate alla nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2000 - 2006 contemplano 2 nuovi strumenti: 1) il nuovo obiettivo 2, riguardante 61 Comuni del Trentino; 2) il "phasing-out" (sostegno transitorio per le aree in uscita) che, allo stato attuale, riguarda n. 52 Comuni del Trentino. I Comuni complessivamente interessati dai 2 strumenti sono quindi 113, dei quali 106 previsti dal precedente Doc.U.P. A questi ultimi si aggiungono pertanto gli ulteriori 7 Comuni di: Castelfondo, Fondo, Malosco, Ruffré, Sarnonico, Bleggio Superiore e Zuolo. L'elenco completo dei 113 comuni, distinto fra "obiettivo 2" e "phasing-out" è riportato dopo la domanda b2. L'art. 16 della L.P. n. 3 del 2001 ha fissato le modalità per il finanziamento degli interventi da individuare nella "Misura" collegata al nuovo Doc.U.P per il settennio 2000-2006.

**2.** Tenuto conto della recente entrata in vigore della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) in seguito all'emanazione del regolamento di attuazione di cui al DPGP 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è opportuno procedere ad un adeguamento delle condizioni attualmente previste per la concessione delle agevolazioni nell'ambito della misura "Sviluppo dell'attività turistica extra alberghiera nei villaggi" prevista dal DOCUP 2000-2006. Ciò rappresenta anche un'occasione per rendere più chiari i requisiti necessari per dimostrare l'utilizzo a fini turistici degli immobili recuperati.

**3.** Ferma restando l'applicazione dei criteri e delle condizioni previgenti alla domande presentate entro l'anno 2003, a decorrere dalle domande presentate per l'anno 2005 le agevolazioni sono concedibili esclusivamente ai soggetti che si impegnano a gestire per un periodo minimo di otto anni, decorrenti dalla data di pagamento del saldo del contributo, uno dei seguenti tipi di esercizio extra-alberghiero, nel rispetto delle condizioni e modalità previste dalla L.P. n. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione:

- a) esercizio di affittacamere, di cui all'articolo 31 della L.P. n. 7 del 2002;
- b) esercizio rurale, di cui all'articolo 32 della L.P. n. 7 del 2002;
- c) bed and breakfast, di cui all'articolo 33 della L.P. n. 7 del 2002, purché gli interessati si impegnino a certificare, prima del saldo del contributo, la loro adesione a sistemi di qualità dei B&B del Trentino;
- d) case ed appartamenti per vacanze, di cui all'articolo 34 della L.P. n. 7 del 2002.

**4.** Nel caso di bed and breakfast, in considerazione del fatto che l'offerta turistica non richiede la sola presenza della camera per l'ospite ma presuppone anche che gran parte dell'appartamento sia funzionale all'esercizio dell'attività (bagno, cucina, soggiorno, ecc.), la spesa ammissibile a contributo è determinata in modo forfetario in rapporto al numero di camere destinate all'ospitalità turistica applicando le seguenti percentuali alla spesa sostenuta e documentata per il recupero dell'intera unità immobiliare:

tre camere: spesa ammessa fino al 40 per cento della spesa complessiva sostenuta e comunque non superiore ad €55.000,00;  
due camere: spesa ammessa fino al 30 per cento della spesa complessiva sostenuta e comunque non superiore ad €40.000,00;  
una camera: spesa ammessa fino al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta e comunque non superiore ad €25.000,00.

**5.** Per la parte di volume non ammissibile ad agevolazione

nell'ambito della misura turistica, può essere presentata contestualmente alla domanda b2 anche una domanda b1 per l'eventuale finanziamento della parte di spesa rimanente secondo le misure ed i criteri ordinari. In entrambe le domande dovrà essere specificata l'avvenuta presentazione dell'altra domanda, rinviando, ai fini istruttori, alla medesima documentazione.

**6.** Il contributo massimo per le iniziative riconducibili al Doc.U.P. per il periodo 2000-2006 da destinare a fini turistici è stabilito nella somma di € 100.000,00. Per tali interventi, per i quali si applica il regime "de minimis", la spesa massima ammissibile non potrà pertanto essere superiore a € 250.000,00.

**7.** Nella premessa dei provvedimenti di concessione dei contributi riguardanti la misura turistica si dovrà precisare che l'aiuto di Stato accordato in base alla misura medesima è conforme alla regola del "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

**7 bis.** Gli alloggi possono essere locati ad uso turistico anche per periodi annuali o pluriennali; per uso turistico si intende la fruizione dell'alloggio per svago e per il tempo libero, con esclusione, anche in via meramente transitoria, dell'uso per residenza o per motivi di lavoro e studio. Fermo restando l'impegno dei beneficiari delle agevolazioni a mantenere la destinazione a fini turistici dell'immobile per un periodo minimo di otto anni, da assumere mediante la sottoscrizione della domanda e la stipulazione di apposita convenzione con il comprensorio competente, in casi di comprovata assenza di domanda turistica, attestata mediante dichiarazione delle A.P.T. ovvero di altre organizzazioni turistiche locali, l'interessato può chiedere al comprensorio l'autorizzazione, in deroga al predetto impegno, ad utilizzare temporaneamente l'alloggio per fini diversi da quelli turistici, mediante contratti di carattere meramente transitorio ai sensi di legge, purché il predetto utilizzo diverso da quello turistico non sia superiore complessivamente a 3 anni. Le disposizioni di questo comma si applicano a tutte le agevolazioni concesse in attuazione del Docup 2000-2006 o dei precedenti documenti di programmazione concernenti la misura turistica, anche in deroga agli impegni sottoscritti ed alle convenzioni già stipulate con i comprensori, e non richiedono l'adeguamento delle convenzioni medesime.

**8.** Le ulteriori condizioni specifiche per la concessione e liquidazione del contributo per la misura turistica sono indicate nella parte terza e nell'apposito modulo di domanda (modello b2)."

## 1.5. INTERVENTI DIRETTI DELLA PROVINCIA

**1.** La L.P. 15 gennaio 1993, n. 1 e s.m. prevede che la Giunta provinciale possa definire i criteri di valutazione degli interventi diretti della Provincia nonché quelli per fissare la misura dell'intervento finanziario a carico della Giunta provinciale nella convenzione con il proprietario. Gli interventi diretti possono riguardare beni o complessi di beni o ambienti storici di particolare pregio che richiedano opere specialistiche particolarmente onerose ovvero per i quali siano necessari interventi urgenti.

**2.** La segnalazione per l'individuazione del bene o del complesso di beni può essere effettuata da chiunque abbia interesse alla conservazione, al recupero o alla valorizzazione degli stessi;

tuttavia sarà tenuta in considerazione solo qualora i comuni, nel cui territorio ricadono gli immobili oggetto della segnalazione, non abbiano già provveduto all'espropriazione del bene (art. 52 L.P. 22/91) ovvero rinuncino espressamente a valersi di tale possibilità e previo il parere della commissione urbanistica provinciale. L'individuazione è notificata ai proprietari risultanti dal Libro fondiario.

**3.** Entro 120 giorni dalla notificazione, il proprietario o i proprietari interessati possono chiedere di stipulare una convenzione con la Giunta provinciale con la quale si impegnano alla integrale esecuzione delle opere di recupero dell'immobile in conformità ad un progetto allegato alla stessa, eventualmente predisposto a cura della Giunta provinciale.

**4.** Le tipologie di intervento diretto previste sono quindi due:

- a) interventi diretti per i quali esista una convenzione tra la Giunta provinciale ed i proprietari;
- b) interventi diretti per i quali i proprietari non abbiano provveduto, nei termini fissati, a richiedere la stipula di una convenzione con la Giunta provinciale ovvero non abbiano ultimato le opere entro i termini fissati nella convenzione e quindi sia intervenuta la Giunta provinciale attraverso l'espropriazione per pubblica utilità del bene o di parte di esso eseguendo direttamente i lavori.

**5.** In entrambi i casi spetta alla deliberazione di approvazione del piano pluriennale del programma di intervento (art. 5, L.P. n. 1/93, come modificato da L.P. 4/96) individuare gli interventi diretti della Provincia e l'ammontare delle somme ad essi destinate.

## 1.6. INTERVENTI URGENTI

**1.** Le condizioni di degrado diffuso e progressivo del patrimonio edilizio, specialmente in ambiti periferici o poco abitati del Trentino, possono richiedere interventi non programmati e di grande urgenza per evitare la perdita di beni rilevanti.

**2.** In questi casi la domanda potrà essere presentata dai Comuni in qualsiasi momento dell'anno, supportata dalla documentazione idonea a sostenere la precarietà dell'immobile, a dimostrare i suoi caratteri storici, architettonici e funzionali e il ruolo urbano all'interno del centro. Gli interventi saranno valutati con la griglia 1.

**3.** Nel caso l'urgenza riguardi immobili di proprietà privata, il Comune potrà presentare domanda per l'acquisizione anche mediante esproprio; in questo caso gli interventi saranno valutati secondo la griglia 1 e daranno luogo a graduatorie riservate agli interventi urgenti.

## 1.7. ATTIVITÀ DI STUDIO, DI INFORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE

**1.** La lettera d) del comma 2 dell'art. 2, della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, prevede che la Provincia intervenga attivamente non solo sul versante dei contributi ma anche in quello dell'elaborazione culturale, spaziando in 3 direzioni:

- a) realizzare-favorire attività di studio;
- b) realizzare-favorire attività di informazione culturale;
- c) realizzare-favorire attività di informazione professionale.

Nei confronti dell'attività di studio, i campi di indagine saranno

quello provinciale, quello nazionale e quello internazionale, mediante raccolta di documentazione come piani, testi monografici, ricerche, progetti, scambio di elaborati.

**3.** Particolare impegno richiederà la raccolta-archiviazione dei dati in possesso di altri settori dell'amministrazione provinciale e di quelli in possesso di comuni, comprensori, altri enti e associazioni.

**4.** Per quanto riguarda l'informazione culturale si dovranno considerare:

- a) i **settori provinciali** che intervengono in vario modo nei centri storici;
- b) le **commissioni di tutela del paesaggio e le commissioni edilizie**, in quanto i loro giudizi devono basarsi su informazioni aggiornate e sistematiche;
- c) i **vari settori produttivi** presenti nei centri storici: operatori di impianti a rete, imprese edilizie, fornitori di materiali edili e di accessori, artigiani, ...;
- d) la **collettività trentina** che deve riscoprire le proprie radici e la propria identità, facendole diventare supporto culturale e punto costante di riferimento per lo sviluppo. Utilissima sarà la presenza nel mondo della scuola e in quello dell'informazione con mostre itineranti, pubblicazioni, inserti, filmati e conferenze presso, per esempio, le biblioteche pubbliche. Se il recupero del patrimonio storico procede con un certo dinamismo, procede anche la progressiva e inevitabile cancellazione di molti elementi dell'architettura tradizionale, specialmente di quella minore. Si pensi cosa resta di una baita per la fienagione dopo che questa viene recuperata come sola abitazione. Nasce da qui l'idea di verificare la fattibilità di un progetto che si configuri come un **villaggio della memoria**. Si tratta di individuare alcune tipologie edilizie particolarmente significative delle nostre valli e nel concentrarle dopo averle smontate, trasportate e rimontate in un'area dove si possano visitare, notare le differenze e capire. Questa operazione di tipo culturale, con valenze importanti anche di tipo turistico, potrà procedere nel corso degli anni e consolidarsi.

**5.** Per quanto riguarda l'informazione professionale la collaborazione sarà ricercata con:

- a) i **professionisti**, che devono interpretare le esigenze dei committenti alla luce delle norme e dei valori storici e culturali;
- b) gli **uffici tecnici comunali** che devono valutare non solo la perfetta corrispondenza tra le proposte progettuali e le norme dei piani ma, soprattutto, verificare la correttezza del rilievo, il corretto andamento dei lavori per impedire crolli e demolizioni degli edifici storici o di una parte consistente di essi ed altri interventi inammissibili.
- c) gli **esperti** (ai sensi della L.P. 5.09.1991, n. 22 - art. 12) che hanno il compito di controllare la qualità della progettazione in rapporto anche al contesto e agli indirizzi deliberati o alle indicazioni fornite dalla P.A.T. tramite l'Ufficio centri storici e tutela paesaggistico ambientale;
- d) le **Commissioni edilizie comunali** che devono:
  - d1) operare con una completa conoscenza degli elaborati del piano regolatore generale;
  - d2) valutare la congruità delle opere e la correttezza dei materiali sia rispetto al piano, sia rispetto alla tradizione, sia rispetto ai caratteri dell'edificio o dell'area e a quelli dell'intorno.

## 1.8. DECADENZA DAI BENEFICI E SUCCESSIONE PER DECESSO DEL BENEFICIARIO

**1.** Con riferimento a quanto previsto dal comma 1 lettera d) dell'art. 12 della L.P. n. 1/93 e s.m. si ritiene opportuno precisare, a fini interpretativi, che deve intendersi ricompreso tra le cause di decadenza dai benefici ogni atto di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo sia oneroso che gratuito.

**2.** Sempre a fini interpretativi, si precisa che il trasferimento del bene costituisce causa di decadenza dai benefici solamente se intervenuta dopo la formale concessione del contributo con il provvedimento di cui all'articolo 9 L.P. 1/93.

**3.** Nel caso di trasferimento del bene effettuato prima della concessione del contributo i soggetti acquirenti possono presentare domanda all'ente delegato per il subentro al richiedente originario a condizione dell'assunzione dei relativi obblighi e purchè non venga modificata l'originaria posizione in graduatoria.

**4.** Infine, nel caso di acquisto mortis causa del bene oggetto del contributo i nuovi titolari, siano essi eredi o legatari, potranno subentrare nella medesima posizione del defunto, previa presentazione di apposita domanda all'Ente competente per la concessione dei contributi. In tal caso non verrà fatta alcuna distinzione in base al momento in cui si verifica l'apertura della successione rispetto alle varie fasi di cui si compone il procedimento di assegnazione del contributo.

**5.** Se i nuovi titolari, dovessero risultare comproprietari del bene oggetto dell'intervento finanziato oppure, se più aventi causa dovessero acquistare, mortis causa, singole porzioni dell'immobile originariamente interessato nella sua totalità dall'intervento di recupero, tutti i nuovi titolari saranno ritenuti solidalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1/93.

**6.** In merito all'ipotesi di decadenza dal contributo prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), in caso di inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione o con la sottoscrizione della domanda, la Provincia e gli enti delegati, relativamente alle domande di rispettiva competenza, provvedono ad un controllo annuale su un campione delle domande finanziate che rappresenti almeno il 10 per cento dei beneficiari con vincoli non ancora scaduti. Sono fatte salve eventuali ulteriori e specifiche modalità di controllo stabilite dall'U.E. per il finanziamento della misura turistica di cui al DOCUP 2000-2006.

## 1.9. DIRETTIVE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO

**1.** Le nuove direttive previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 249 del 18.02.2005 in materia di risparmio energetico si applicano alle corrispondenti tipologie di immobili rientranti nella competenza del recupero degli insediamenti storici di cui alla L.P. 15.1.1993, n. 1 e s.m.

## 1.10. GRIGLIE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

(...omissis...)

## Parte seconda Documentazione per interventi a favore dei comuni

(...omissis...)

## Parte terza Documentazione per interventi a favore dei privati proprietari

### 3.1. PREMESSA

**1.** Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 "Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.", prevede che, sulla base del presente provvedimento, i privati proprietari presentino annualmente ai Comprensori o ai Comuni di Trento e Rovereto le domande per la concessione dei contributi diretti a favorire il recupero e la valorizzazione degli immobili costituenti gli insediamenti storici.

### 3.2. DOMANDE

**1.** Le domande per la richiesta di contributo, da redigere facendo riferimento al fac-simile di cui al punto 3.6. sono articolate in tre tipi di intervento:

b1) recupero (limitato al restauro e al risanamento conservativo) di immobili nell'ambito dei centri storici;

b2) recupero (restauro, risanamento e ristrutturazione) di immobili nei centri storici da destinare a scopo turistico sulla base dell'iniziativa co-finanziata dalla comunità € pea denominata "Sviluppo attività turistica extra-alberghiera nei villaggi";

b3) recupero delle facciate.

**2.** Deve essere predisposta una diversa domanda per ogni tipo di intervento. Non è ammessa la presentazione di domande per il recupero delle facciate qualora i richiedenti abbiano già ottenuto il contributo per il recupero dell'immobile sulla base di una domanda b1.

#### 3.2.1. TERMINE DI PRESENTAZIONE

**1.** Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio di ogni anno. Tale termine non si applica alle domande relative agli interventi rientranti nei "Patti territoriali" così come previsto dalla relativa disciplina (L.P. n. 6/99).

**1 bis.** Per le domande rientranti nella misura 1.2 lett. k) del Doc.U.P. per il periodo 2000-2006, in considerazione della necessità per i Comprensori di effettuare gli ultimi impegni entro i tempi comunicati, si fissa il termine ultimo di presentazione delle domande al 31.12.2005

**2.** Le domande inoltrate dopo la scadenza vengono prese in considerazione nell'anno successivo ed alle stesse si applicano i criteri di ammissibilità previsti per il medesimo anno. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

### **3.2.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**1.** Le domande di contributo, comprese quelle relative ad interventi rientranti nei "Patti territoriali" (per quanto ad essi applicabile), dovranno essere presentate annualmente entro i termini sopra stabiliti ai rispettivi Comprensori o ai Comuni di Trento e Rovereto ed essere prodotte con l'osservanza della vigente disciplina sull'imposta di bollo.

**2.** Le domande di contributo riguardanti un immobile appartenente a più proprietari dovranno essere sottoscritte da tutti.

**3.** Per gli interventi relativi al recupero di immobili di cui all'iniziativa "Sviluppo attività turistica extra-alberghiera nei villaggi" (prevista nel Doc.U.P. 2000 – 2006), i privati proprietari devono utilizzare lo specifico modello di domanda contenente l'assunzione preliminare degli obblighi per l'uso turistico (modello b2).

**4.** Le domande di contributo hanno validità massima triennale. Le stesse decadono qualora non vengano ammesse a contributo entro il terzo anno successivo a quello della loro presentazione e gli interessati devono eventualmente ripresentare una nuova domanda entro i termini stabiliti. In tal caso l'interessato può chiedere che per la nuova domanda venga utilizzata la documentazione già presentata con la domanda precedente decaduta, eventualmente integrata da nuovi documenti aggiuntivi o sostitutivi di quelli già in possesso dei Comprensori e dei Comuni di Trento e Rovereto che devono essere allegati alla nuova domanda.

**5.** Nel periodo di validità triennale le domande possono essere aggiornate dall'interessato, entro il termine previsto per la presentazione delle domande degli anni successivi, per quanto concerne l'ammontare del contributo richiesto o le eventuali variazioni delle condizioni documentate.

**6.** I Comprensori ed i Comuni di Trento e Rovereto provvedono a comunicare agli interessati l'avvenuta decadenza delle domande ai sensi del comma 4 al fine di consentire agli stessi l'eventuale ripresentazione della richiesta di contributo.

### **3.3. GRADUATORIE E CRITERI PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI DELEGATI**

**1.** I Comprensori e i Comuni di Trento e Rovereto provvederanno all'approvazione di graduatorie specifiche in relazione agli interventi individuati con le sigle b1), b2) e b3).

**2.** Tali graduatorie saranno a loro volta articolate relativamente alle categorie del restauro e del risanamento conservativo per gli interventi b1), a quelle del restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione per gli interventi b2). Per gli interventi b3 verrà approvata un'unica graduatoria.

**3.** Le graduatorie relative alle domande sono permanenti e sog-

gette ad aggiornamento annuale in conseguenza della validità triennale delle domande, delle nuove domande presentate, delle eventuali modifiche dei requisiti accertate o certificate e delle rinunce degli interessati.

**4.** Il termine per l'invio al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio delle graduatorie delle domande dei privati proprietari da parte dei Comprensori e dei Comuni di Trento e Rovereto è fissato al 31 marzo di ogni anno successivo alla presentazione delle domande. Il termine per l'invio dell'elenco delle iniziative ammissibili riconducibili ai "Patti territoriali" è fissato entro il secondo mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione delle domande. Si fissa altresì al 31.03.2006 il termine per l'invio delle graduatorie relative alle iniziative correlate alla "misura turistica" del Doc.U.P. le cui domande sono state raccolte entro il 31.12.2005

**5.** Le graduatorie che i Comprensori e i Comuni di Trento e Rovereto invieranno al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio saranno accompagnate per ciascun intervento dalla copia della domanda di contributo e da una breve relazione tecnica dell'ente delegato, di valutazione della qualità del progetto, delle opere e dell'edificio.

**6.** Le graduatorie sono approvate dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio mediante il provvedimento annuale di finanziamento degli interventi che sostituisce, analogamente a quanto previsto per gli interventi pubblici, il piano annuale di cui all'articolo 5 della LP 1/93.

**7.** In relazione alle domande b1) per il restauro ed il risanamento conservativo di immobili e b3) per il recupero delle facciate ad opera di privati proprietari, il riparto fra i Comprensori della somma stanziata, viene effettuato prendendo a riferimento i valori percentuali ponderati (ciascuno nella misura del 25%) della superficie e della popolazione residente nei centri storici dei Comprensori. Il rimanente 50%, che concorre alla formazione del parametro definitivo, è costituito dal rapporto percentuale (ponderato al 50%) fra la spesa ammissibile delle domande presentate a ciascun Comprensorio e la spesa ammissibile totale di tutti i Comprensori.

**8.** Tale sistema di riparto consente di attribuire a ciascun Comprensorio una quota che è il risultato della sommatoria di un elemento variabile (le domande) e di due elementi stabili (la superficie e la popolazione) che concorrono, a parità di "peso" alla formazione del parametro di riparto finale. Non sarebbe possibile, infatti, stante la diversa entità progettuale delle iniziative in graduatoria, scegliere ad esempio due iniziative per ciascun Comprensorio, senza penalizzare qualcuno.

**9.** Rimane ferma la facoltà da parte della Giunta provinciale di individuare in via preventiva quote specifiche delle assegnazioni ai comprensori a favore delle singole graduatorie secondo le modalità di cui al comma 1 del numero 1.3., ai fini della successiva predisposizione del provvedimento annuale di finanziamento degli interventi da parte del Servizio provinciale competente.

**10.** Analogo riparto viene eseguito in relazione alla somma stanziata a favore dei Comuni di Trento e Rovereto, che data la loro peculiarità, costituiscono un ambito a sé stante.

**11.** In relazione alle domande b2) per il recupero di edifici a fini turistici, il relativo riparto fra i dieci Comprensori interessati da questo tipo di intervento, avviene sulla base del parametro unico formato dai rapporti percentuali fra la spesa ammissibile delle domande di ciascun Comprensorio rispetto a quella totale di tutti i Comprensori.

### 3.3.1. CRITERI DI PREFERENZA PER INTERVENTI AVENTI PARI PUNTEGGIO

1. Si intendono fissare i seguenti criteri di preferenza: interventi che prevedono il recupero in termini percentuali del maggior volume residenziale rispetto al volume complessivo dell'immobile (e, nel caso di recupero delle facciate, degli interventi aventi la superficie maggiore); in subordine, qualora permanga ancora una condizione di pareggio, si dà la preferenza agli interventi nei quali si recupera comunque una maggior quantità di volume e, per le facciate, agli interventi in ordine cronologico di presentazione della domanda.

### 3.3.2. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA DELLA CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE N. 1/93 CON LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DELLA LEGGE 449/97

Si riconfermano le direttive approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 8946 dd. 7.08.1998 che prevedono la riduzione della percentuale del contributo di 5 punti nel caso di sussistenza del cumulo per gli interventi approvati nelle graduatorie della L.P. 1/93 (restauro e risanamento) con le specificazioni previste nella citata deliberazione n. 8946.

## 3.4. CONTRIBUTI

### 3.4.1. DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI - TEMPI DI PRESENTAZIONE

I soggetti ammessi a contributo devono presentare ai Comprensori e ai Comuni di Trento e Rovereto entro 6 mesi dalla comunicazione dei predetti enti di definitiva ammissione a contributo (data prorogabile per motivate esigenze da parte degli Enti delegati) in seguito all'approvazione delle graduatorie da parte della Provincia e alla assegnazione dei fondi agli enti delegati, la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

#### **b1 INIZIATIVE DI RECUPERO DI IMMOBILI NEI CENTRI STORICI AI SENSI DELLA L.P. 1/93 E S.M. ESEGUITA DA PRIVATI PROPRIETARI**

- Concessione o autorizzazione edilizia completa di progetto esecutivo, relazione tecnica, computo metrico estimativo, nulla-osta e concessioni previste dalla normativa vigente.

#### **b2 INIZIATIVE DI RECUPERO DI IMMOBILI NEI CENTRI STORICI DA DESTINARE AD USO TURISTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO ARTICOLO 16 DELLA L.P. N. 3 DEL 2001**

- Concessione o autorizzazione edilizia completa di progetto esecutivo, relazione tecnica, computo metrico estimativo, nulla-osta e concessioni previste dalla normativa vigente.

#### **b3 RECUPERO DELLE FACCIATE**

- Concessione o autorizzazione edilizia completa di progetto (prospetti e particolari) relazione tecnica, computo metrico estimativo, nulla-osta e concessioni previste dalla normativa vigente.

I Comprensori e i Comuni di Trento e Rovereto provvederanno altresì all'assegnazione dei contributi ai privati proprietari e questi si impegneranno a dare inizio ai lavori nei termini di validità della concessione o autorizzazione edilizia.

### 3.4.2. MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dai Comprensori e dai Comuni di Trento e Rovereto a seguito dell'ultimazione dei lavori e previo riscontro della conformità di quanto eseguito con il progetto autorizzato e con le relative varianti; sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata in Comune può essere erogata un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso.

### 3.4.3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SALDO DEI CONTRIBUTI (valide dall'01.01.2001) Capo II, art. 6 del D.P.G.P. n. 9 - 27/leg dd. 5.06.2000, come modificato da ultimo con il D.P.G.P. n. 46 - 9/leg. dd. 03.12.2003.

1. L'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse è effettuata a seguito delle verifiche finali disposte dall'ente competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario; in alternativa alla predetta modalità è data facoltà al beneficiario di presentare la perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

2. Relativamente alle opere oggetto di agevolazione di importo inferiore o uguale a € 155.000,00 l'erogazione del saldo è disposta a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta ovvero a seguito delle verifiche finali disposte dalla struttura competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario.

3. Resta ferma in ogni caso la facoltà per il beneficiario di presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive sopra previste, la documentazione originale (vedi art. 12 D.P.G.P. n. 9/27/Leg.)

4. L'erogazione finale dei contributi per gli interventi b1) e b3), la cui relativa concessione è avvenuta successivamente al 13.06.2001, presuppone comunque, anche nel caso di autocertificazione di cui ai commi 1 e 2, che il beneficiario del contributo sia in grado di dimostrare, attraverso idonea documentazione fiscale, di avere sostenuto l'intera spesa ammessa a contributo. Per tale motivo la predetta documentazione fiscale deve essere conservata dal beneficiario per almeno cinque anni a decorrere dal saldo del contributo, in modo tale da poter essere esibita in caso di effettuazione di controlli, a termini del comma 6. Per gli interventi la cui concessione è avvenuta anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa. Qualora la spesa effettivamente certificata risulti inferiore alla spesa ammessa, l'eventuale saldo è erogato previa riduzione proporzionale del contributo.

**4 bis. Per le finalità di cui al comma precedente, nel caso in cui il beneficiario del contributo sia il nudo proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, la documentazione fiscale può essere intestata anche al titolare del diritto reale di godimento, purchè quest'ultimo presti il proprio consenso.**

5. L'erogazione finale dei contributi relativi agli interventi b2), od analoghe iniziative cofinanziate dall'U.E., è subordinata alla presentazione da parte degli interessati, entro il termine stabilito dall'ente delegato, della seguente documentazione:

a) documentazione fiscale (fatture debitamente quietanzate) in relazione all'intera spesa (100%) ammessa a contributo. Qualora la spesa effettivamente dimostrata sia inferiore, il

- contributo è ridotto in maniera proporzionale;*
- b) copia della denuncia di inizio attività presentata al comune, con attestazione del comune della data di presentazione (protocollo, ricevuta), o dell'autorizzazione rilasciata dal comune, a termini dell'art. 38 della L.P. n. 7 del 2002;*
  - c) copia della segnalazione alle A.P.T. ovvero alle altre associazioni turistiche locali per l'adesione, mediante dichiarazione delle condizioni e dei prezzi praticati per l'affitto dell'immobile, alle forme di promozione provinciale o di categoria dell'offerta turistica;*
  - d) nel caso dei bed and breakfast, certificazione dell'adesione a sistemi di qualità dei B&B del Trentino;*
  - e) stipula della convenzione con l'ente delegato di assunzione definitiva degli impegni previsti dalla domanda.*
- 6.** *L'erogazione a saldo è altresì subordinata alla verifica da parte dell'ente delegato del regolare completamento dei lavori e della presenza della mobilia e dell'altra attrezzatura necessaria per l'esercizio dell'attività turistica.*
- 7.** *Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo, normalmente a campione, da realizzare con le modalità di cui all'art. 11 del sopracitato D.P.G.P. n. 9-27/Leg del 2000 e successive modificazioni., in misura non inferiore al 10 per cento annuo dei beneficiari.*

### **3.5. TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 NOVEMBRE 1992, N. 23**

**1.** *I Comprensori e i Comuni di Trento e Rovereto provvederanno a stabilire modalità e tempi relativi agli adempimenti previsti dalla legge provinciale 23/92 secondo le competenze dei rispettivi organi e strumenti, fissati dagli ordinamenti che li concernono.*

### **3.6. FAC-SIMILE DOMANDE DI CONTRIBUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER INTERVENTI DA REALIZZARE DA PARTE DEI PRIVATI PROPRIETARI.**

*(...omissis...)*

*IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA ALL'INDIRIZZO:  
[http://www.urbanistica.provincia.tn.it/amministrativa/normativa/norm\\_centristorici.htm#criteri](http://www.urbanistica.provincia.tn.it/amministrativa/normativa/norm_centristorici.htm#criteri)*

# D.G.P. 11 gennaio 2008, n. 27

## Direttiva per l'applicazione dopo l'1/1/2008 delle **NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI \***

\* Si segnala che sulla G.U. n. 29 del 04.02.2008, Supplemento Ordinario, è stato pubblicato il DM del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", il cui testo è disponibile sul sito dell'Ordine [www.tn.archiworld.it](http://www.tn.archiworld.it) > documentazione > costruzioni in zona sismica

*La realizzazione di opere di ingegneria civile è regolata da una serie di norme tecniche che hanno come riferimento la legge 5 novembre 1971, n. 1086 (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica) e la legge 2 febbraio 1974, n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).*

*Tali leggi prevedono che le norme tecniche siano emanate dal Ministro dei lavori pubblici (attualmente delle Infrastrutture) di concerto con il Ministro dell'interno; gli ultimi decreti risalivano al 1996 (decreto ministeriale 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996).*

*Successivamente, il Dipartimento della protezione civile, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (e successive modifiche ed integrazioni), ha riscritto tutta la normativa per le costruzioni in zona sismica ed ha adottato una nuova classificazione sismica su tutto il territorio nazionale (allegato 1 dell'Ordinanza); la medesima ordinanza ha precisato, inoltre, che le regioni, sulla base dei criteri generali ivi enucleati, avrebbero dovuto provvedere all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche.*

*Nelle more dell'entrata in vigore dell'Ordinanza, al termine del periodo di transizione nel quale era possibile utilizzare le norme previgenti - termine già più volte prorogato al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle relative prescrizioni e, da ultimo, fissato al 23 ottobre 2005 (per effetto di successive Ordinanze: n. 3316 del 2 ottobre 2003, n. 3333 del 23 gennaio 2004, n. 3431 del 3 maggio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005 e n. 3467 del 13 ottobre 2005) - è stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-*

*sporti del 14 settembre 2005, recante «Norme tecniche per le costruzioni». Il decreto è entrato in vigore dal 24 ottobre 2005, con la previsione di un periodo di diciotto mesi di sperimentazione, periodo da ultimo prorogato al 31 dicembre 2007 (dall'art. 3, comma 4-bis, della legge n. 17/2007). Nel corso del periodo transitorio restano ancora utilizzabili le previgenti norme.*

*Tale decreto è stato subito oggetto di una revisione generale, in considerazione delle difficoltà applicative evidenziate.*

*Il Consiglio superiore di lavori pubblici ha pertanto predisposto il testo delle Nuove norme tecniche, sostitutivo del DM del 2005, sul quale è stata raggiunta un'intesa fra Stato, Regioni e Province Autonome nel corso delle Conferenze unificate del 20 dicembre 2007, con la condizione che venisse emanata entro il 31 dicembre 2007 una apposita disposizione legislativa che consentisse di operare ancora per alcuni mesi con la previgente normativa, di cui al DM 16 gennaio 1996, viste le rilevanti novità introdotte nei criteri di progettazione, anche in zona sismica.*

*L'impegno assunto dallo Stato è stato in effetti rispettato con la previsione dell'art. 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248 (c.d. decreto Milleproroghe). Tuttavia, tale ultima disposizione non appare idonea a determinare il quadro normativo di riferimento nella materia in oggetto, in quanto riguarda esclusivamente il regime transitorio applicabile all'entrata in vigore della revisione generale del DM del 2005.*

*Le "Nuove Norme tecniche", però, non sono state ancora approvate e non è possibile fare alcuna previsione in merito alla loro emanazione in quanto risulta pendente un ricorso*

presentato dall'Austria all'Unione Europea sul testo oggetto della ricordata intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 20 dicembre scorso.

Nel frattempo è venuto a scadere il termine ultimo del 31 dicembre 2007, fissato per l'applicazione del regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni dall'art. 14-undevicies della legge 168/2005.

Si è determinata pertanto una situazione di grave incertezza giuridica, in quanto la mancata adozione della revisione generale delle norme tecniche farebbe pensare alla conseguente entrata in vigore del D.M. del 2005, a decorrere dal 1/1/2008.

Questa interpretazione non appare tuttavia perseguibile per ragioni sia tecniche in quanto il DM del 2005 presenta in alcune parti evidenti problematiche applicative, sia giuridiche per l'incoerenza che palesa in relazione al dato letterale della disposizione da ultimo adottata dell'art. 20 del decreto Milleproroghe.

Già si è detto che in prima analisi la mancata adozione delle revisioni generali delle norme tecniche a cui si riferisce la disposizione dell'art. 20 farebbe propendere per la conseguente piena ed esclusiva applicazione del D.M. 14/09/2005. Tuttavia, la citata disposizione dell'art.20 riguarda genericamente le revisioni delle norme tecniche di cui all'art.5, comma 1 del DL 136/2004 e prevede per il periodo transitorio l'applicazione del regime previsto dal comma 2.bis dell'art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n.136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n.186, che richiama allo scopo la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione (fatto salvo quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246). Se ne deduce che il legislatore non abbia fatto alcun riferimento specifico al DM del 2005 perchè non lo reputa cogente in via esclusiva, posto che fin dalla sua entrata in vigore il predetto DM è stato sempre affiancato dalle norme precedenti di cui al DM del 1996. Tale interpretazione appare del tutto coerente con i comportamenti adottati dagli organi competenti e con le volontà espresse nell'Intesa Stato-Regioni raggiunta in data 20 dicembre 2007, dettati dall'esigenza di prorogare il regime di applicazione congiunta delle regole del Dm del 1996 e del Dm del 2005, fino all'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche.

Risulterebbe contrario allo spirito della disposizione del più volte citato art.20 del decreto Milleproroghe, considerare vigente il DM del 2005 per il solo, ristretto, periodo di tempo intercorrente fra l'inizio del 2008 e l'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche, senza contare le difficoltà applicative che il predetto DM presenta e che sono ben note al legislatore in quanto sono state motivo della revisione generale in corso e delle reiterate sospensioni della sua entrata in vigore.

Conseguentemente, secondo un'interpretazione logico-sistematica delle norme citate volta a garantire effettivo signifi-

ficato alla disposizione di cui all'art. 20 del DL. 248/2007 conforme all'ordinamento ed al quadro normativo vigente, si può desumere che il legislatore abbia inteso dare continuità al quadro normativo nella materia in oggetto vigente al 31/12/2007, considerando ancora applicabile il regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni stabilito dall'art. 5, comma 2-bis del DL 136/2004.

Nella tematica in esame, questa Giunta ha emanato, con deliberazione n.1242 del 16 giugno 2006 e s.m., la direttiva recante "Indicazioni in materia di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica". Posto quanto sopra esposto, la predetta direttiva risulta ancora pienamente applicabile.

Peraltro, considerata l'incertezza giuridica di cui si è detto e posta la delicatezza della materia in oggetto, appare opportuno perseguire almeno in via sostanziale gli obiettivi di tutela posti dal DM del 2005. A tal fine, si reputa necessario che nelle progettazioni in corso il progettista adotti azioni ed uno stato di sollecitazione delle strutture che tengano conto, per quanto applicabili, del DM del 2005.

Riassumendo, allo stato attuale e fino all'adozione di disposizioni normative diverse, si può concludere che:

dal 1/1/2008 fino all'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche (e comunque non oltre 18 mesi dal 1/1/08), oggetto dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2007, continua a trovare applicazione il regime transitorio stabilito dall'art. 14-undevicies della legge 168/2005; conseguentemente, dal 1/1/2008 fino all'entrata in vigore delle predette Nuove norme tecniche (e comunque non oltre 18 mesi dal 1/1/08), continua ad applicarsi la direttiva approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1242 del 16 giugno 2006 e s.m., recante "Indicazioni in materia di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica"; dal 1/1/2008 e fino all'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche (e comunque non oltre 18 mesi dal 1/1/08), con riferimento ad ogni tipologia di opera sia pubblica che privata, qualora il progettista intenda avvalersi del regime transitorio ed applicare la normativa previgente di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione (DM del 1996), deve produrre apposita dichiarazione, all'atto del deposito dei cementi armati, di aver adottato azioni ed uno stato di sollecitazione delle strutture che tengano conto, per quanto applicabili, del DM del 2005; con l'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche, queste ultime devono essere direttamente ed immediatamente applicate alle opere individuate come strategiche e rilevanti dalla citata direttiva approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1242 del 2006.

In ordine alle conclusioni sopra esposte si è espresso favorevolmente il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile con parere n.1/08 del 8 gennaio 2008.

Si rileva l'utilità di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige della presente deliberazione.

*Tutto ciò premesso,*

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in permessa e in particolare il parere del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile n. 01/08 del 8 gennaio 2008;
- visto il d.P.G.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

*di approvare la Direttiva per l'applicazione dopo l'1/1/2008 delle Norme tecniche per le costruzioni, con il seguente contenuto:*

*dal 1/1/2008 fino all'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche, oggetto dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2007, (e comunque non oltre 18 mesi dal 1/1/08) continua a trovare applicazione il regime transitorio stabilito dall'art. 14-undecies della legge 168/2005; conseguentemente, dal 1/1/2008 fino all'entrata in vigore delle predette Nuove norme tecniche (e comunque non oltre 18 mesi dal 1/1/08), continua ad applicarsi la direttiva approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1242 del 16 giugno 2006 e s.m., recante "Indicazioni in materia*

*di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica"; dal 1/1/2008 e fino all'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche (e comunque non oltre 18 mesi dal 1/1/08), con riferimento ad ogni tipologia di opera sia pubblica che privata, qualora il progettista intenda avvalersi del regime transitorio ed applicare la normativa previgente di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione (DM del 1996), deve produrre apposita dichiarazione, all'atto del deposito dei cementi armati, di aver adottato azioni ed uno stato di sollecitazione delle strutture che tengano conto, per quanto applicabili, del DM del 2005; con l'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche, queste ultime devono essere direttamente ed immediatamente applicate alle opere individuate come strategiche e rilevanti dalla citata direttiva approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1242 del 2006. di disporre la pubblicazione a titolo conoscitivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige del presente provvedimento; di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio provinciale.*

# CONTRIBUENTI MINIMI

## Circolare Agenzia delle Entrate n. 73/2007\*

### Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi

#### Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008\*\*

(\* L'Agenzia delle Entrate ha emanato una seconda circolare, la n. 7/2008, esplicativa della presente, che non è riportata per motivi di spazio. Il testo può essere consultato all'indirizzo <http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html> [ricerca per estremi > prassi].

(\* L. 24 dicembre 2007, n. 244)

1. **PREMESSA**
2. **APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI**
  - 2.1 Condizioni di accesso al regime
  - 2.2 Fattispecie di esclusione dal regime
  - 2.3 Ingresso nel regime dei minimi
    - 2.3.1. Contribuenti già in attività
    - 2.3.2. Contribuenti che iniziano l'attività
  - 2.4 Disapplicazione del regime
    - 2.4.1 Disapplicazione per opzione
    - 2.4.2 Disapplicazione per legge
      - 2.4.2.1. al venire meno dei requisiti
      - 2.4.2.2. a seguito di accertamento
3. **semplificazioni**
  - 3.1 Semplificazioni e adempimenti ai fini IVA
    - 3.1.1 Semplificazioni
    - 3.1.2 Adempimenti
    - 3.1.3 Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione
    - 3.1.4 Rettifica della detrazione
    - 3.1.5 Ultima dichiarazione annuale
  - 3.2 Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sul reddito
    - 3.2.1 Semplificazioni contabili
    - 3.2.2 Esclusione comunicazione dati per studi di settore
    - 3.2.3 Obblighi contabili
  - 3.3. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive
4. **Determinazione agevolata del reddito D'IMPRESA e DI LAVORO AUTONOMO**
  - 4.1 La determinazione del reddito per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi
  - 4.2 Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti
  - 4.3 Il trattamento fiscale delle perdite
  - 4.4 Regime transitorio
5. **Versamenti d'imposta e acconto delle imposte sui redditi**
6. **ASPETTI SANZIONATORI**

#### 1. PREMESSA

*I commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 – in corso di pubblicazione - disciplinano, a decorrere dal 1 gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma in commento, alla nozione di "attività minima".*

*Nel prosieguo della presente circolare, per semplicità, si farà riferimento ai predetti commi della legge finanziaria 2008 senza ulteriore specificazione.*

*Con l'entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, il comma 116 dispone l'abrogazione dei regimi di semplificazione di seguito elencati:*

- regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 29 settembre 1972, n. 633)
- regime fiscale delle attività marginali (l'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
- regime c.d. "super-semplificato" per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

*In conformità al disposto del comma 115, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito decreto), in corso di emanazione, saranno dettate ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione del regime in esame.*

*Tale regime, per espressa previsione del comma 117, si rende applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2008 e, pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti di legge potranno avvalersene con effetto dalla medesima data.*

*Per tale motivo nella presente circolare è altresì anticipato il contenuto delle disposizioni del decreto, al fine di fornire agli operatori ed ai contribuenti un quadro completo della disciplina in esame e delle sue modalità applicative.*

*Al riguardo, si evidenzia che il testo della norma primaria detta comunque una disciplina dettagliata e sufficientemente completa del regime e che le disposizioni del decreto,*

limitate a pochi aspetti di dettaglio della stessa, non avranno portata tale da incidere sul calcolo di convenienza ad avvalersi del regime in commento.

## 2. APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI

### 2.1 Condizioni di accesso al regime

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 €. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR. Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore, mentre nell'ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Nel decreto sarà precisato che ai predetti fini non rilevano neanche i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento ai parametri. Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario rispettare ulteriori condizioni. In particolare, nell'anno solare precedente il contribuente:

- non deve aver effettuato cessioni all'esportazione, ovvero, come sarà specificato nel decreto, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972);
- non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Il decreto estende tale disposizione anche alle spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all'articolo 60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;
- non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;
- non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 €. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolari di partita IVA comunque. I predetti corrispettivi rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti nel triennio, con riguardo ai momenti in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972 (in genere, al momento della consegna o spedizione per l'acquisto di beni mobili; al momento di stipula dell'atto per beni immobili). Per esigenze di semplificazione rilevanti anche ai fini del controllo, si ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano

un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi. I soggetti che iniziano l'attività possono immediatamente applicare il regime in esame se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei 30.000 € di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.

### 2.2 Fattispecie di esclusione dal regime

Ai sensi del comma 99, sono esclusi dal regime i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Editoria (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del DPR n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del DPR n. 633/72);
- Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);
- Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del DPR n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/95);

Il comma 99 esclude dal regime anche coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili (di cui all'articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972), ovvero di mezzi di trasporto nuovi (di cui all'articolo 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Non rientrano, infine, tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l'esercizio della professione, di cui all'articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

### 2.3 Ingresso nel regime dei minimi

#### 2.3.1. Contribuenti già in attività

Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti sopra illustrati e per coloro che nel 2007 hanno applicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia previsto dall'art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972 (abrogato dal comma 116 con decorrenza dal 1 gennaio 2008). Ciò significa che entrambi i soggetti richiamati possono dal 1 gennaio 2008 iniziare automaticamente ad

*operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la dichiarazione annuale).*

*I soggetti in regime di franchigia, che per operare avevano ricevuto un numero di partita Iva speciale, possono continuare ad usarlo, indipendentemente dal regime che intenderanno adottare, senza dover richiedere un nuovo numero con il modello AA9.*

*In deroga alle disposizioni ordinarie sulle opzioni, il comma 116 consente ai contribuenti, che nel 2007, pur possedendo i requisiti per applicare il regime della franchigia di cui all'articolo 32-bis, avevano optato per il regime ordinario, di applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario.*

*Si osserva, infine, che i soggetti che avevano optato ad inizio attività per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, valido per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendone i requisiti, di applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora terminato il triennio.*

### **2.3.2. Contribuenti che iniziano l'attività**

*I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del regime in esame, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai sensi dell'art. 35 del DPR 633/72 (modello AA9).*

*Fino all'approvazione del nuovo modello AA9 e delle relative procedure informatizzate che ne consentono l'acquisizione e la gestione, e fino al rilascio delle nuove applicazioni, i soggetti che iniziano l'attività e intendono aderire al regime dei contribuenti minimi, dovranno utilizzare l'attuale modello AA9/8, barrando nel "quadro B" la casella denominata "Contribuenti minori". Tale formalità, assolta con la compilazione dei modelli AA9/8 presentati a partire dal 1 gennaio 2008, consente di accedere immediatamente al regime in commento.*

*Dal 1 gennaio 2008, peraltro, non potranno essere più selezionate, nel "quadro B", le caselle denominate "Contribuenti minimi in franchigia" e "Regime fiscale agevolato per le attività marginali", in quanto relative a norme abrogate.*

## **2.4 Disapplicazione del regime**

*La disapplicazione dal regime dei contribuenti minimi può avvenire con due modalità alternative:*

- 1) per opzione, tramite comportamento concludente del contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari;*
- 2) per legge, al superamento dei limiti previsti dal comma 96 ovvero allorquando si realizzi una delle fattispecie indicate nel comma 99.*

### **2.4.1 Disapplicazione per opzione**

*I contribuenti minimi hanno facoltà di fuoriuscire dal regime semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L'opzione può avvenire tramite comportamento concludente, addebitando ad esempio l'imposta sul valore aggiunto ai proprio cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta. I contribuenti che optano per il regime*

*ordinario devono, altresì, porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.*

*In conformità al regolamento approvato con DPR 10 novembre 1997, n. 442, il comma 110, prevede che l'opzione per il regime ordinario deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta.*

*L'opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In altri termini, la scelta resta valida fino a quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari.*

*Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.*

*In deroga all'obbligo di applicazione del regime ordinario per almeno un triennio dall'opzione, limitatamente al periodo d'imposta 2008, è prevista la possibilità di revocare l'opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d'imposta 2009; in tal caso, essendo i contribuenti minimi esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, la revoca va comunicata presentando, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini, il modello VO (comunicazioni delle opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale Iva (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 442 del 1997).*

*Comunicazione analoga deve essere resa dai soggetti che, avendo effettuato nell'anno precedente solo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.*

### **2.4.2 Disapplicazione per legge**

#### **2.4.2.1. al venire meno dei requisiti**

*Il regime dei minimi cessa di avere efficacia quando alternativamente il contribuente:*

- a) consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 €;*
- b) effettua una cessione all'esportazione;*
- c) sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;*
- d) eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;*
- e) effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15.000 €.*

*In merito ai beni strumentali, occorre prendere in considerazione il corrispettivo relativo alle operazioni di acquisto determinato nei modi indicati al punto 2.1.*

*La possibilità di avvalersi del regime viene meno, altresì, quando si verifica uno dei seguenti eventi indicati nel comma 99:*

- a) a causa di un mutamento dell'attività, il contribuente rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;*
- b) trasferisce la propria residenza all'estero;*
- c) a causa di un mutamento dell'attività, effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;*
- d) acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza, ovvero in*

associazioni professionali costituite per l'esercizio in forma associata di arti o professioni.

Sotto l'aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni di cui al comma 96, ovvero si realizza una delle fattispecie indicate nel comma 99.

Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 € il regime cessa di avere applicazione nell'anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti. In particolare, se in corso d'anno i corrispettivi o i ricavi superano i 45.000€, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno solare, che, per la frazione d'anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell'articolo 27, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. La fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, per superamento di oltre il 50 per cento del limite di compensi o ricavi, comporta una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere fin dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento del superamento.

In particolare, come sarà specificato dal decreto, nell'ipotesi di transito nel regime ordinario in corso d'anno, il contribuente deve:

a) agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

1) istituire i registri previsti dal titolo II del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il limite;

2) adempiere gli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni effettuate successivamente al superamento del limite;

3) presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale IVA entro i termini ordinariamente previsti;

4) versare l'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stato superato di oltre il 50 per cento il limite di 45.000 € entro i termini ordinariamente previsti;

5) annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA;

b) agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive:

1) istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal mese in cui è stato superato il predetto limite;

2) adempiere agli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente;

3) presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri e le dichiarazioni relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;

4) versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all'anno in cui è stato superato

il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del testo unico in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa, nonché sul valore della produzione netta determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

5) annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50 per cento implica, inoltre, l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni; ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d'imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.

#### **2.4.2.2. a seguito di accertamento**

Ai sensi del comma 114, il regime dei contribuenti minimi può cessare anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Anche in tal caso il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è accertato in via definitiva il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 96, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate nel comma 99.

Analogamente, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi accertati eccedano la soglia di 45.000€.

Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50 per cento implica l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni; ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d'imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.

### **3. Semplificazioni**

#### **3.1 Semplificazioni e adempimenti ai fini IVA**

##### **3.1.1 Semplificazioni**

Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, ossia:

- registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
- registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
- registrazione degli acquisti (articolo 25);
- tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322);
- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-bis comma 4-bis del DPR n. 322 del 1998).

##### **3.1.2 Adempimenti**

In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, ai sensi delle disposizioni in commento, i seguenti adempimenti:

- obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 dovrà annotarsi che trattasi di "operazione effettuata ai sensi

dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”;

- obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni,
- obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331).

### 3.1.3 Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione

I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.

Peraltro, l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad altro stato membro dell'Unione Europea non sono considerate, ai sensi del comma 116, cessioni intracomunitarie ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa. In tale ipotesi, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331”.

### 3.1.4 Rettifica della detrazione

L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell'art. 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972. La fattispecie è disciplinata al comma 101, che regola - appunto - le ipotesi in cui nel corso dell'attività esercitata interviene una modifica al regime di applicazione dell'imposta. In tale circostanza, l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

A tale riguardo, si segnala che il comma 5 dell'art. 19-bis2 stabilisce che la rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 € e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.

Ai fini della rettifica dovrà predisporre un'apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la

quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997.

Analoga rettifica va effettuata quando il contribuente transita, per legge o opzione, nel regime ordinario dell'Iva. In tal caso, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita al netto di tale rettifica.

Per ovviare alla eventuale onerosità della rettifica della detrazione il comma 101 dispone che l'imposta dovuta possa essere versata, oltre che in un'unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza corresponsione di interessi. La prima o unica rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'Iva relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre le rate successive sono versate entro i termini del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF.

La norma prevede, inoltre, la facoltà di estinguere il debito mediante lo strumento della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il mancato versamento dell'unica rata, ovvero di una singola rata, è punibile con la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento dell'importo non versato) e costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo.

Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nella prima dichiarazione annuale Iva presentata dopo l'ingresso nel regime, ossia in quella relativa all'anno precedente al transito nel regime in commento. Ad esempio, un contribuente che transita nel nuovo regime il 1 gennaio 2008 deve evidenziare le rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2007 che sarà presentata nel 2008.

### 3.1.5 Ultima dichiarazione annuale

Al fine di rendere neutrali gli effetti del passaggio dal regime ordinario IVA al regime dei contribuenti minimi, il comma 102 dispone che nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è stata applicata l'Iva nei modi ordinari, si deve tener conto dell'imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita di cui all'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, ossia delle operazioni per le quali, generalmente, l'esigibilità dell'imposta si realizza al momento del pagamento del corrispettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte, ad esempio, allo Stato, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza).

Sempre con riferimento all'ultima dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di applicazione dell'imposta nei modi ordinari, qualora, eseguite le opportune rettifiche previste dall'art. 19-bis2, emerga una eccedenza di credito Iva, la stessa potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, ovvero potrà essere utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 3.2 Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sul reddito

### 3.2.1 Semplificazioni contabili

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul redditi.

### **3.2.2 Esclusione comunicazione dati per studi di settore**

*I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri. Gli stessi sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui al DPCM del 29 gennaio 1996.*

### **3.2.3 Obblighi contabili**

*I contribuenti minimi restano obbligati, ai sensi del comma 109, a conservare i documenti ricevuti ed emessi come previsto dall'art. 22 del dPR 29 settembre 1973, n. 600.*

*I soggetti che esercitano arti o professioni devono, altresì, tenere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del dPR n. 600 del 1973, uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dall'attività e dai quali devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese. Come chiarito dalla circolare n. 28/E del 2006, non è necessario che detti conti siano dedicati esclusivamente all'attività professionale, potendo essere utilizzati anche per esigenze personali e familiari.*

*Si applica, infine ai contribuenti minimi la previsione contenuta nell'art. 19 del dPR n. 600 del 1973, secondo cui "I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 €." Si ricorda che l'importo minimo fissato dalla predetta norma per l'applicazione della disposizione in argomento è stato variato nei limiti di cui all'art. 35, comma 12-bis del D.L. n. 223 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 69, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007, secondo cui "Il limite di 100 € di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1 luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 €. Dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 €...".*

### **3.3. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive**

*La norma recata dal comma 104 stabilisce che i contribuenti minimi sono esenti dall'imposta sulle attività produttive. Con tale disposizione il legislatore ha inteso prescindere dalle caratteristiche individuali dell'attività svolta ai fini dell'assoggettamento all'IRAP del reddito prodotto, riconducendo l'esenzione tra le specificità del regime in esame.*

*Conseguentemente i contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione IRAP prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

## **4. Determinazione agevolata del reddito D'IMPRESA e DI LAVORO AUTONOMO**

### **4.1 La determinazione del reddito per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi**

*Le regole per la determinazione del reddito dei contribuenti*

*minimi sono dettate dal comma 104 ed integrate da alcune disposizioni del decreto.*

*Il comma 104 stabilisce che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame "è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione".*

*Ai fini della determinazione del reddito, assumono rilevanza, come andra' a specificare il decreto, i componenti di reddito positivi. In particolare, rilevano a tal fine anche le sopravvivenze attive e, per coerenza sistematica, quelle passive.*

*La disposizione in esame detta, quindi, in deroga alle disposizioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi per la determinazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, specifiche regole che trovano applicazione solo per i soggetti che si avvalgono del regime in esame.*

*In particolare, la norma in commento stabilisce che l'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cd. "principio di cassa", e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonchè di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Tale principio, che sottende generalmente alla determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione, trova applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi. Sulla base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorchè la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.*

*Proprio in applicazione del principio di cassa, deve ritenersi – come preciserà il decreto - che anche il costo sostenuto per l'acquisto di beni strumentali concorra alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento e che la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all'intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui è percepito il corrispettivo.*

*In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, invece, il decreto preciserà che l'eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articoli 86 e 101 del Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costonon ammortizzato il valore risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.*

*Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.*

*Analogamente, non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l'eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di vigenza del regime, in quanto il costo sostenuto per l'acquisto delle stesse deve essere comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento.*

Per quanto riguarda, invece, le rimanenze finali dell'esercizio precedente le stesse assumono rilevanza a decremento dei componenti positivi prodotti nel corso di applicazione del regime. Al riguardo il decreto preciserà che i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il presente regime.

In altri termini, dette rimanenze finali costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l'opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. L'eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole.

Per espressa previsione normativa contenuta nel citato comma 104 sono inoltre deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare dell'impresa familiare per conto dei propri collaboratori, sempreché gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare ai sensi dell'articolo 12 del TUIR. La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell'impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori. Al riguardo nel decreto sarà precisato che i contributi previdenziali ed assistenziali devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime in esame, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all'articolo 10 del Tuir.

Sul reddito determinato secondo le regole illustrate si applica una imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento; nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Si precisa al riguardo che il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Nel decreto sarà previsto, tuttavia, che il reddito dell'attività soggetta al regime dei contribuenti minimi rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il reddito soggetto all'imposta sostitutiva non deve essere considerato, invece, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR.

#### 4.2 Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti

Il comma 106 detta alcune disposizioni volte a disciplinare il trattamento fiscale dei componenti positivi o negativi riferibili ad esercizi precedenti l'applicazione del regime con riferimento ai quali risultavano applicabili le regole ordinarie del TUIR. Tale disposizione prevede che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito del periodo d'imposta precedente l'applicazione del regime,

solo per l'importo della loro somma algebrica che eccede l'ammontare di 5.000 €.

Tuttavia, se l'importo risultante dalla predetta somma algebrica non eccede il limite di 5.000 €, lo stesso importo può essere computato nella determinazione del reddito di esercizio solo se esprime un componente negativo di reddito.

I componenti negativi o positivi in questione sono quelli per i quali il TUIR consente di rinviare la deduzione o prevede la tassazione in più periodi di imposta. Si pensi, ad esempio, alle plusvalenze realizzate, la cui tassazione in applicazione dell'articolo 86 del Tuir, a scelta del contribuente, può essere imputata all'esercizio in cui la stessa è realizzata ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto; oppure alle spese di rappresentanza la cui deduzione nella misura di un terzo è ammessa nell'esercizio in cui le spese sono state sostenute e nei quattro successivi. Con riferimento a tali componenti rinviati ad esercizi successivi, il contribuente dovrà, pertanto, al termine dell'esercizio precedente l'entrata nel regime in esame, effettuare una somma algebrica tra l'importo complessivo delle quote residue delle componenti attive e l'importo complessivo delle quote residue delle componenti negative.

Se il risultato di tale somma algebrica:

- è superiore a 5.000 €, l'eccedenza rispetto ad € 5.000 – sia essa riferita ad un componente positivo o negativo di reddito - dovrà concorrere alla formazione del reddito del medesimo periodo d'imposta;
- è inferiore ad € 5.000, non assumerà rilevanza nella determinazione del reddito se trattasi di componente positivo di reddito;
- è inferiore a € 5.000, il relativo importo potrà essere portato integralmente in deduzione solo se rappresentativo di un componente negativo di reddito.

#### 4.3 Il trattamento fiscale delle perdite

Con riferimento alla disciplina applicabile alle perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi, il comma 107 dispone che le stesse possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 8 del Tuir, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, stabilisce, al comma 3, che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti o professioni (limitatamente a quelle prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che negli stessi trova capienza.

Con riferimento alle attività di impresa e di lavoro autonomo trova, inoltre, applicazione per espresso rinvio del citato articolo 8 del Tuir anche il comma 2 dell'articolo 84 che disciplina il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività. Pertanto, se le perdite riferite ai periodi d'imposta precedenti l'entrata nel regime sono state realizzate nei primi tre periodi di imposta di esercizio dell'attività, le stesse potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti

nel corso di applicazione del regime per l'importo che in essi trova capienza, senza tener conto di eventuali limiti temporali di riporto.

Il comma 108 prevede che le perdite prodotte nel corso dell'applicazione del regime sono computate in diminuzione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi d'imposta ma non oltre il quinto.

Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata l'attività, resta ferma - anche a beneficio dei contribuenti minimi - la possibilità di applicare la disposizione contenuta nell'articolo 84, comma 2, del Tuir riguardante il riporto illimitato delle perdite.

#### 4.4 Regime transitorio

In considerazione delle peculiarità delle regole di determinazione del reddito applicabili per i soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, il comma 112 introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali tali regole trovano applicazione e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano quindi applicabili le ordinarie regole di determinazione del reddito. Tale coordinamento si rende necessario in particolare per i redditi di impresa, proprio in considerazione del diverso criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito (principio di cassa) adottato dal regime in esame rispetto al criterio di imputazione previsto dalle disposizioni ordinarie (principio di competenza) al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime.

In particolare, la disposizione in commento stabilisce che nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime dei minimi ad un periodo di imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi soggetti al regime dei minimi, non assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d'imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria) dovranno assumere rilevanza nei periodi d'imposta successivi. Analoghe regole risultano applicabili anche per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione al regime dei minimi.

Si tratta in sostanza di tutti quei componenti di reddito per i quali l'utilizzo del criterio di cassa in luogo di quello di competenza, o viceversa, porterebbe ad attribuire il componente a periodi di imposta diversi per i quali la determinazione del reddito avviene secondo differenti regimi.

Tali componenti:

- se hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, non devono essere computati nella determinazione del reddito secondo le regole del regime in esame;
- se, al contrario, hanno concorso alla formazione del reddito secondo le regole del regime in commento, gli stessi non assumeranno rilevanza nei periodi d'imposta successivi alla fuoriuscita dal regime.

Si pensi, ad esempio, ai costi relativi a merci che sono state consegnate ed utilizzate in un periodo d'imposta in cui la determinazione del reddito è stata effettuata con le regole ordinarie e sono state pagate in un periodo d'imposta successivo

soggetto al regime; in tale ipotesi, poiché il costo sostenuto per l'acquisto delle merci è già stato imputato secondo il criterio di competenza all'esercizio in cui le merci sono state consegnate, la successiva manifestazione monetaria di tale operazione non avrà alcuna rilevanza sotto il profilo reddituale, ancorché ricadente in un regime in cui risulta applicabile il criterio di cassa.

#### 5. Versamenti d'imposta e acconto delle imposte sui redditi

I contribuenti minimi, ai quali si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, sono tenuti dal versamento telematico disciplinato all'art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 approvato, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248. Gli stessi calcolano l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da corrispondere nell'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario senza tener conto delle disposizioni che disciplinano il regime in commento. Ad esempio, il soggetto che si avvale del regime dei contribuenti minimi a decorrere dal periodo d'imposta 2008, calcolerà gli acconti da versare nel corso dello stesso anno 2008, avendo riguardo all'imposta dovuta evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007. Nel caso di imprese familiari, l'acconto è dovuto, anche per conto dei collaboratori familiari, dal titolare dell'impresa.

#### 6. ASPETTI SANZIONATORI

Ai contribuenti minimi si applica la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472, con riguardo ovviamente alle violazioni degli obblighi cui gli stessi sono tenuti.

Così, ad esempio, per le violazioni consistenti nella mancata certificazione dei corrispettivi relativi alle "operazioni" compiute dai contribuenti minimi tornano applicabili le sanzioni di cui agli articoli 6 e 12 del d.lgs. n. 471 del 1997, quest'ultimo concernente la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'attività; ugualmente, in caso di violazione dell'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Per le violazioni tributarie commesse dai contribuenti minimi è consentito il ricorso all'istituto del ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sempreché naturalmente le violazioni non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di controllo di cui gli autori delle violazioni abbiano avuto formale conoscenza.

In ultimo, si evidenzia che il legislatore ha previsto un trattamento sanzionatorio aggravato nell'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime. In tali ipotesi, "se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato" le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento. Il medesimo trattamento sanzionatorio aggravato si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il regime sempre che il maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato.

# TARIFFA PER LE PRESTAZIONI URBANISTICHE

## ADEGUAMENTO ISTAT novembre 2007

**Ora professionista incaricato:** € 25,44

**Ora aiuto laureato:** € 15,26

**Ora aiutante di concetto:** € 9,19

Come è noto l'adeguamento della T.U. (Circ. LL.PP. 1° dicembre 1969, n. 6679) ha carattere di autenticità, nel senso che i compensi stabiliti dalla citata circolare agli articoli 8, 9, 10 ed alla Tab. A debbono ritenersi aumentati, in corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, sempreché queste siano superiori al 10%. Si precisa che vanno applicate le variazioni verificatesi **al momento della stipula della convenzione o del conferimento dell'incarico**, e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni (Circ. LL.PP. 10 febbraio 1976, n. 22).

mesi	variazioni %
gennaio 1984	+ 557,2
febbraio 1984	+ 564,2
aprile 1984	+ 573,5
luglio 1984	+ 583,6
ottobre 1984	+ 597,6
novembre 1984	+ 601,9
gennaio 1985	+ 614,0
marzo 1985	+ 626,0
maggio 1985	+ 636,9
agosto 1985	+ 644,7
ottobre 1985	+ 656,7
dicembre 1985	+ 667,2
gennaio 1986	+ 670,8
aprile 1986	+ 681,2
settembre 1986	+ 690,8
dicembre 1986	+ 700,5
marzo 1987	+ 711,6
luglio 1987	+ 721,9
settembre 1987	+ 730,1
dicembre 1987	+ 741,2
marzo 1988	+ 751,6
luglio 1988	+ 762,0
settembre 1988	+ 770,1
novembre 1988	+ 784,2
gennaio 1989	+ 793,8
febbraio 1989	+ 801,2
aprile 1989	+ 811,6
luglio 1989	+ 822,0
ottobre 1989	+ 836,8
novembre 1989	+ 840,5
gennaio 1990	+ 850,9

mesi	variazioni %
marzo 1990	+ 861,0
giugno 1990	+ 871,2
agosto 1990	+ 881,3
ottobre 1990	+ 895,1
novembre 1990	+ 901,5
gennaio 1991	+ 912,6
febbraio 1991	+ 921,8
maggio 1991	+ 932,8
luglio 1991	+ 940,2
ottobre 1991	+ 955,8
novembre 1991	+ 963,8
gennaio 1992	+ 974,2
marzo 1992	+ 981,6
maggio 1992	+ 991,8
novembre 1992	+ 1014,8
gennaio 1993	+ 1020,7
aprile 1993	+ 1031,7
giugno 1993	+ 1041,5
ottobre 1993	+ 1055,8
novembre 1993	+ 1061,3
febbraio 1994	+ 1072,2
maggio 1994	+ 1082,1
settembre 1994	+ 1093,0
novembre 1994	+ 1103,9
gennaio 1995	+ 1112,7
febbraio 1995	+ 1122,6
marzo 1995	+ 1132,5
maggio 1995	+ 1146,6
giugno 1995	+ 1153,3
settembre 1995	+ 1162,1
novembre 1995	+ 1176,2

mesi	variazioni %
gennaio 1996	+ 1180,0
aprile 1996	+ 1194,9
giugno 1996	+ 1202,5
luglio 1996	+ 1199,9
agosto 1996	+ 1201,1
novembre 1996	+ 1210,0
maggio 1997	+ 1221,2
novembre 1997	+ 1231,2
aprile 1998	+ 1241,1
giugno 2001	+ 1341,2
gennaio 2002	+ 1356,2
febbraio 2002	+ 1361,2
maggio 2002	+ 1371,2
ottobre 2002	+ 1383,7
gennaio 2003	+ 1394,9
marzo 2003	+ 1402,4
luglio 2003	+ 1411,2
novembre 2003	+ 1422,4
marzo 2004	+ 1431,2
giugno 2004	+ 1441,2
febbraio 2005	+ 1453,7
aprile 2005	+ 1461,2
agosto 2005	+ 1472,4
gennaio 2006	+ 1482,4
aprile 2006	+ 1492,4
luglio 2006	+ 1502,4
febbraio 2007	+ 1510,0
maggio 2007	+ 1520,0
agosto 2007	+ 1530,0
novembre 2007	+ 1541,2